

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE  
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E TECNICA  
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI  
LUGO

In collaborazione con:

M.I.U.R. – C.S.A. di Ravenna

C.D.H. di Faenza

Con il patrocinio di:

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Direzione Generale, Provincia di Ravenna,  
Comune di Lugo

**ATTI DEL CONVEGNO:**

**“ Legislazione: ostacolo o risorsa per i disabili? “**

Giovedì 22 aprile 2004

Ore 9.00 – 17,30

Aula Magna I.T.C. “ G. Compagnoni “, Lugo ( Ra )

Relatore: Avv. Salvatore Nocera, Vice Presidente della FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap.

**MATTINO**

Saluti del Dirigente Scolastico: Roberto Mario Pasi

Saluti del Dott. Giuseppe Toschi

**Prende la parola l'Avv. Salvatore Nocera**

Io ringrazio il Dott. Toschi per il riferimento a Sergio Neri che è rimasto per me un ricordo indelebile, un amico carissimo che mi ha aiutato a capire come l'integrazione scolastica, se voleva avere radici solide, doveva avere il coraggio di coniugarsi con l'autonomia scolastica. Va a Sergio Neri il merito di aver rinnovato la vecchia normativa sull'integrazione scolastica. Se non ci fosse stato Sergio Neri, già a partire dal 97/98, con i Decreti Bassanini noi avremmo “annegato” la normativa sull'integrazione scolastica.

Il problema che si pone oggi è quello dell'autonomia scolastica, che comporta alcuni rischi dei quali parleremo in seguito.

Io volevo ringraziare il Preside e tutti voi che siete qui presenti. E' una cosa stupenda vedere tanta gente che si interessa dell'integrazione scolastica. Volevo ringraziare la Prof.ssa Cristina Colaci e la Prof.ssa Giovanna Plazzi per la collaborazione data al Preside e al C.D.H. nell'organizzazione di questa giornata. Ho rilevato una cosa assai singolare, non mi era mai capitato di vedermi arrivare tanti quesiti in preparazione di questo seminario. Sarebbe importante segnalare al MIUR iniziative come questo seminario “che viene dal basso” ed è davvero partecipato, affinché il Ministero tenga conto delle esigenze reali all'interno della Scuola.

Andiamo a noi.

Mi sono ripromesso di proporre al Preside tre momenti e di dividere il mio intervento in tre parti:

- valutazione degli apprendimenti degli alunni con difficoltà.
- valutazione della qualità dell'integrazione scolastica.
- valutazione della normativa più recente che direttamente o indirettamente riguarda l'integrazione scolastica.

## **VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ.**

La fonte sulla prima unità didattica di lavoro è la norma che ci dice come devono essere valutati gli alunni. Facciamo un passo indietro: la norma che ha dato l'input sulla valutazione è una sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza n° 215/87, che sancisce il diritto pieno e incondizionato degli

alunni, anche con disabilità grave, di frequentare le Scuole Superiori.

Fra i vari passaggi della sentenza, che potete trovare riassunti nella C.M. 262/88 del M.I.U.R., uno riguarda proprio la valutazione. Dice la sentenza: "...ai capaci e meritevoli è garantito il diritto all'istruzione..." riferendosi agli alunni con disabilità; lì si deve leggere "disabilità intellettiva".

Non vanno valutati secondo parametri oggettivi ma con riguardo alle loro peculiarità personali e questo è fondamentale, lo dice la Corte Costituzionale che è il massimo rappresentante.

Qualunque

cittadino italiano deve sapere che la Corte Costituzionale ha fissato un principio che neppure il Parlamento può modificare: il principio della "personalizzazione" della valutazione. Questo è il punto fondamentale. Da questo concetto, continua la Corte Costituzionale, consegue che chi "interrompe" in modo artificioso la frequenza scolastica di un alunno con disabilità, a causa di una valutazione negativa, può causare un blocco psicologico, se non una regressione. Il tema della valutazione degli alunni disabili è quindi fondamentale e al centro della nostra riflessione.

Dobbiamo stare attenti a una cosa: non dobbiamo credere che in tutta Italia il tema della valutazione

dell'alunno disabile o dell'integrazione scolastica degli alunni disabili sia il problema fondamentale di cui si occupa lo Stato Italiano.

La Scuola italiana non è fatta solo di disabilità, anche se è di questo che devono tener conto coloro che si occupano di Scuola; gli alunni con disabilità sono circa il 2% della popolazione scolastica ma

sono presenti nel 95% delle classi italiane.

Dobbiamo renderci conto che la Scuola non può ruotare solo attorno ai ragazzi disabili. Dobbiamo trovare un equo temperamento di diversi interessi:

- Gli alunni con disabilità dovrebbero avere pari opportunità nella Scuola;
- La Scuola deve tendere a creare "persone", "cittadini" professionalmente preparati, in grado di competere sul mercato mondiale.

Ora, dal momento che gli alunni con disabilità, soprattutto con un deficit intellettivo grave, medio grave o gravissimo, non sono in grado di competere sul mercato mondiale, allora la Scuola Italiana deve trovare un equo temperamento fra i due interessi: la logica della Formazione Professionale

per la concorrenza e la logica delle pari opportunità, per creare dei cittadini che crescano in autonomia. Questo è un problema delicatissimo.

In Italia, in certi momenti, abbiamo privilegiato l'aspetto dell'attenzione per le persone con disabilità, trascurando gli aspetti formativi della Scuola (mi riferisco alla fine degli anni '60), ci

siamo battuti per l'integrazione e abbiamo avuto dei momenti di "inserimento selvaggio" degli alunni con disabilità.

Attualmente invece, la logica della competizione a livello di mercato rischia di offuscare le linee che faticosamente siamo riusciti ad evidenziare in tema di integrazione scolastica ed in tema di valutazione. Ora, posta questa premessa, cerchiamo di vedere come concretamente si può articolare

la valutazione degli apprendimenti degli alunni.

Sono d'accordo con il Prof. Toschi: le risorse sono fondamentali, ma sono importanti anche le capacità professionali, intellettuali e la disponibilità a dialogare più che le risorse materiali. Certo, anche quelle servono, non siamo certo degli spiritualisti.

Se alla fine degli anni 60, noi avessimo aspettato di creare prima le condizioni culturali, giuridiche e materiali per garantire, a livello generalizzato, l'integrazione, staremmo ancora alla fase iniziale. Abbiamo tentato invece l'avventura di inserire nella Scuola, senza grande preparazione, gli alunni disabili e la Scuola ha reagito positivamente, come quando si fa un "vaccino". Si è venuta così a creare la cultura dell'integrazione che oggi viene affrontata in diversi ambiti: Corsi Universitari e i vari Centri di Documentazione per l'handicap.

Visto che quindi la norma fondamentale è rappresentata da questa sentenza della Corte Costituzionale, vediamo quali norme il Parlamento ed il M.I.U.R. hanno tracciato per la valutazione degli apprendimenti .

La prima norma è la Legge 104/1992, art. 16 che è tutta dedicata alla valutazione degli alunni:

- il comma 1 riguarda le Scuole di ogni ordine e grado,
- il comma 2 si riferisce espressamente alla Scuola dell'obbligo,
- il comma 3 riguarda la Scuola Secondaria di 2° grado,
- il comma 4 riguarda l'Università.

Soffermiamoci su alcuni punti principali:

Un' interpretazione restrittiva del tutto illegale è che siano solo gli insegnanti di sostegno ad occuparsi dell'integrazione di alunni disabili, mentre la legge recita: "...da parte di tutti gli insegnanti". Mettiamoci in testa, una volta per tutte, che se l'integrazione scolastica ci deve essere, è una presa in carico da parte di tutto il Consiglio di Classe.

La valutazione va fatta da parte di tutti gli insegnanti e va fatta sulla base del P.E.I. ( Il Progetto di vita dell'alunno, progetto scolastico ed extrascolastico ). Il P.E.I. non è ancora il percorso didattico, è la sommatoria del Progetto Didattico, del Progetto di Socializzazione, del Progetto di Riabilitazione; è il Progetto di vita in età scolare.

L'art. 13, comma 1, lettera a, della stessa legge dice che "...al fine di garantire la qualità dell'integrazione ed il coordinamento dei Servizi, gli enti locali stipulano Accordi di Programma al fine di coordinare gli interventi didattici con quelli di riabilitazione e con quelli di socializzazione".

Il P.E.I. è questo.

Una volta concordati quali obiettivi globalmente realizzare, per quell'anno e per quell'alunno, ognuno delle tre Agenzie, Scuola, Servizi Sociali, ASL, imposta il suo "Progetto" che rappresenta il Progetto "professionale" per quanto riguarda la Scuola, di riabilitazione per quanto riguarda gli Operatori della riabilitazione e di socializzazione per quanto riguarda i Servizi Sociali.

Una conferma ulteriore la troviamo quando nelle norme più recenti (art. 41 del Decreto 331/1998), si dice che per ottenere le deroghe per il sostegno, bisogna predisporre un Programma, un

Progetto,  
nel quale si stabiliscono:

1. gli obiettivi che si intendono raggiungere.
2. quali siano le strategie didattiche che si intendono attivare per realizzare quegli obiettivi.
3. quali sono i criteri con i quali si riesce a valutare il risultato ottenuto rispetto a quello ipotizzato.

La norma dice che questo progetto va redatto solo dal C.d.C. mentre il P.E.I. va stilato per legge da tutti gli Operatori Socio-Sanitari e dalla famiglia.

La valutazione va fatta in base al P.E.I. e al percorso didattico del Progetto e deve indicare:

1. quali sono i criteri: obiettivi massimi, medi o minimi, obiettivi diversificati rispetto agli obiettivi comuni della classe,
2. quali attività integrative sono state introdotte nel P.E.I. anche in sostituzione dei contenuti disciplinari di talune materie.

Bisogna ricordare che nell'impostare un P.E.I., anche con obiettivi minimi, è necessario tener conto che nella Scuola Secondaria di 2° grado, e a maggior ragione nella Scuola dell'obbligo, vi è il valore legale del titolo di studio; quindi, quando si voglia impostare un Progetto, è possibile legalmente prevedere la sostituzione o la riduzione dei contenuti disciplinari di talune materie. Questo dà sempre diritto alla valutazione legale e quindi al rilascio del titolo avente valore legale; questo principio, è scritto con estrema chiarezza in questo comma.

Domanda: definizione di obiettivi minimi. Sono gli stessi del resto della classe?

Il diritto non è fatto di casistica. Noi dobbiamo ragionare non in termini di casistica, tanto cara ai Gesuiti del '600, ma dobbiamo ragionare in base a criteri logici desunti dalla norma.

Il principio che vige nella Scuola, anche negli Organi Collegiali, è il principio di "maggioranza" al quale dobbiamo attenerci in presenza di una delibera del Collegio Docenti e in questo caso del C.d.C. Il principio di "maggioranza" è "temperato" da un altro principio fondamentale previsto dal Decreto Delegato n° 416/1974 che è quello della "libertà di insegnamento". Allora noi dobbiamo temperare il diritto di libertà di insegnamento, previsto per ogni docente, con il principio di "maggioranza", previsto dalle norme di collegialità, perché la valutazione non è fatta dal singolo docente (art.16). Gli insegnanti fanno delle proposte, ma poi è il C.d.C. che delibera definitivamente. Tant'è vero che a volte ci sono degli insegnanti che attribuiscono a un alunno valutazioni molto basse, ma se la maggioranza vota per la sufficienza, prevale il sei. Nel caso che il Consiglio di Classe sia diviso a metà nella decisione, per esempio 5 contro 5, prevale il voto del Dirigente Scolastico o del Presidente della Commissione. Perché questi criteri che applichiamo per gli alunni normodotati, non li applichiamo anche per gli alunni in difficoltà? Io credo che noi continuiamo ad essere condizionati dal fatto che gli alunni con difficoltà sono considerati dei "marziani", per cui per loro ci sono sempre comportamenti speciali.

Ci siamo battuti per eliminare le Scuole Speciali, ma per noi l'handicappato rimane sempre una persona speciale, invece deve essere un alunno come tutti gli altri.

Chi decide gli obiettivi minimi? Obiettivo minimo significa 6 o intorno al 6. Questo lo stabilisce ogni insegnante quando imposta il suo programma annuale e decide che i suoi alunni, se vogliono essere promossi (avere il 6) devono sapere a, b,c, poi se fanno anche d,e,f, possono aspirare al 10.

Siccome si tratta di dare un titolo di studio, l'obiettivo minimo che lo studente deve raggiungere è

quello che devono raggiungere gli altri. Ogni insegnante decide quali sono le parti della sua materia da ridurre o da modificare.

Al momento dello scrutinio finale, se anche non ha raggiunto il 6, il C.d.C. può deliberare per il 6 in quella materia, compensando le difficoltà rilevate in quell'insegnamento con il progresso fatto in altri. In quel caso il docente deve accettare il giudizio espresso "a maggioranza".

La Legge 53/2003 stabilisce che la personalizzazione dell'insegnamento valga per tutti, forza diffusa dei principi dell'integrazione; negli anni '70, vigeva il principio dell'individualizzazione degli insegnamenti e la personalizzazione degli interventi fino a quando non si è giunti al D.P.R. 275/99 (Regolamento Autonomia).

A questo punto non dobbiamo cadere in due errori :

1. rimanere legati alla vecchia logica cioè avere in testa un alunno "astratto" (un modello) e fare come in un "letto di Procuste" cioè tagliamo i piedi o allunghiamo le gambe a chi non corrisponde al nostro modello (ed è il rischio che corrono gli insegnanti della mia generazione).

2. in base al principio della personalizzazione fare quello che si vuole con ogni alunno.

Poiché la Riforma della Costituzione (Legge Costituzionale n°3/2001, art. 117), ha trasferito alle Regioni la materia istruzione, ma solo l'aspetto organizzativo, mantenendo allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, in tutta Italia, per tutti gli studenti, deve essere garantito un livello comune minimo.

Domanda: gli alunni disabili allora devono conseguire una preparazione globalmente riconducibile ai programmi ministeriali?

I programmi non ci sono più, né la programmazioni, ci sono gli obiettivi ( decreto 59/2004). I livelli essenziali che sono comuni a tutta la classe dovrebbero essere o ridotti o sostituiti da qualcos'altro per gli alunni in difficoltà intellettiva; lo stesso insegnante della disciplina valuta se si sono raggiunte le competenze minime per la sufficienza ed è il C.d.C. a maggioranza che decide quando vota.

I criteri per la valutazione sono chiari: sentenza della Corte Costituzionale art.16, comma 1, Legge 104/1992.

Si tratta di calarli nella realtà, che spesso "ci spiazza". Se abbiamo in testa i criteri fondamentali, siamo professionalmente corretti e psicologicamente sereni.

Domanda: dal momento che per un ragazzo "normodotato" l'obiettivo minimo è il 6, se un ragazzo disabile, che persegue gli obiettivi minimi raggiunge questi obiettivi, può aspirare ad un voto superiore al 6 fino ad arrivare a 10?

Se un ragazzo così detto normodotato ha raggiunto l'obiettivo minimo vuol dire che "si è sprecato" con il minimo dello sforzo.

Il ragazzo disabile invece, per raggiungere il minimo ha profuso il massimo delle sue energie: in una valutazione meritocratica a questo ragazzo posso dare di più. Il docente, nella propria disciplina, fa una proposta e il C.d.C. a maggioranza vota.

Riprendendo: ci sono due commi dell'art. 16 che per la Scuola Secondaria di primo e di secondo grado danno criteri diversi.

L'esame di quinta elementare è scomparso quindi le valutazioni fondamentali saranno alla fine

della

3° elementare, 5° elementare, 2° media e 3° media.

Parliamo ora del P.E.I., del Progetto Didattico e delle prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti.

Nell'84 l'ispettrice Persico fece varare con il decreto del 13/12/1984, che modificava i criteri di valutazione degli alunni delle 3° medie: lei pretese che si stabilisse che le prove d'esame per gli alunni con disabilità dovessero corrispondere agli obiettivi ed alle finalità della Scuola Media in un'epoca, a metà degli anni '80, nella quale la Scuola Media era ancora vista come una Scuola che

doveva preparare alla Scuola Secondaria di 2° grado. Questa era una visione restrittiva: quasi nessuno dei disabili intellettivi poteva raggiungere la licenza di terza media.

Gli obiettivi minimi non corrispondono a quelli della Scuola Media ma agli insegnamenti impartiti sulla base del P.E.I..

Ora si deve fare una semplice operazione :

1. valutazione degli apprendimenti iniziali (prova di ingresso).
2. valutazione potenzialità (Diagnosi Funzionale).

Visti i livelli iniziali di presenza di apprendimenti e di potenzialità, si tratta di lavorare sulle potenzialità per sviluppare i livelli iniziali. Alla fine bisogna verificare se ci sono stati dei progressi rispetto ai livelli iniziali di apprendimento: se ci sono stati dei progressi, ci sarà valutazione positiva, se non ci sono stati progressi, ma conferma del livello iniziale allora sarà il C.d.C. a decidere, se ci sono state regressioni il C.d.C. si dovrà interrogare chiedendosi a che cosa è dovuto

il mancato raggiungimento del livello superiore.

- a scarso impegno da parte dell'alunno che aveva delle potenzialità, ma non le ha sviluppate.
- ad una cattiva interpretazione nostra delle sue potenzialità, per cui abbiamo predisposto obiettivi superiori. Occorre a questo punto non promuoverlo, ma ridurre gli obiettivi prefissati e tarare gli obiettivi sulle sue reali capacità.

La valutazione va fatta sulla base del Programma ( P.E.I.) tenendo presenti:

- i livelli iniziali
- le potenzialità
- i risultati finali

Domanda: classe terza media, alunno gravemente disabile che ha svolto un programma estremamente individualizzato. Per questi bambini è previsto l'esame di terza media oppure una certificazione?

Leggiamo l'Ordinanza 90 del 2001, art. 11, comma 11: rispetto al Decreto Ministeriale del 1984 c'è una variazione: gli obiettivi diventano un "contesto" nel quadro degli obiettivi della Scuola Media o delle finalità della Scuola Media. Quali sono queste finalità si può ricavare dalla nuova Legge di Riforma o meglio dal Decreto Delegato di cui parleremo meglio in seguito.

Quali sono queste finalità?

Specifichiamo che stiamo parlando di handicap intellettivo. Per gli alunni con handicap motorio o sensoriale, il problema non è tanto quello della valutazione dei contenuti, ma della documentazione

della valutazione. Come faccio a valutare se un cieco sa leggere o scrivere? Dovrò usare il Braille o la sintesi vocale. Per un sordo potrò usare le sottotitolazioni.

Ma non si pone il problema dei contenuti; quando nella norma si usa il termine handicap, si deve pensare ad alunni con handicap intellettuale. Leggiamo di “alunni che vengono ammessi a sostenere

gli esami di Licenza Media”: già “che vengano ammessi” è una scelta che ha fatto

l'Amministrazione Scolastica, alcuni potrebbero anche non essere ammessi, è il C.d.C. che deve decidere. Sulla base di che cosa? Questo è il passaggio più delicato, secondo me; tutto dipende da quello che si è inteso fare nell'arco del triennio. L'esame deve essere programmato dalla prima media, quando si imposta il percorso didattico e si conosce la Diagnosi Funzionale dell'alunno; nell'arco dei tre anni, in base al P.E.I. ed ai percorsi didattici, si deve cercare di capire che cosa si vuole da questo alunno al termine del triennio. Stiamo parlando di ragazzi che sono praticamente incapaci di intendere o almeno che non dimostrano di sapere intendere, perché abbiamo avuto dei ragazzi che sembrava fossero incapaci di intendere, ma, cambiato il sistema di comunicazione, hanno dimostrato di intendere; mi riferisco ai ragazzi autistici, ai ragazzi cerebrolesi, che con la comunicazione facilitata o con altre metodologie, dimostrano di saper apprendere.

Ci sono dei casi purtroppo nei quali non riusciamo ad avere la documentazione e la prova di quello che fanno o di quello che hanno appreso. In questo caso, certo un C.d.C. non se la sente di ammetterlo all'esame e conseguentemente di rilasciargli un titolo di studio. Laddove però ci sia stata una preparazione seria nell'impostazione dei 3 anni di Scuola Media, io credo che si possa arrivare con serenità alla fine della terza media dicendo “l'ammettiamo” o “non l'ammettiamo”. Se si arriva alla fine della 3° media con polemiche interne al C.d.C., lotte con la famiglia, significa che non si è impostato bene nel triennio il percorso didattico.

Io parlo a titolo personale, come libero cittadino, che ha scritto su queste cose, ma voi più di me operate in trincea; voi potete avere delle esperienze che io non ho, io sto dando delle opinioni personali.

Se invece il progetto si è verificato, se si è modificato (perché ci possono essere delle correzioni), se si è impostato bene, io credo che alla fine dell'ultimo anno non ci dovrebbero essere problemi, dovrebbe essere “de plano” la decisione di “ammettere” o “non ammettere” l'alunno all'esame di licenza media.

Torno a dire, la normativa stabilisce che si può anche non ammettere l'alunno disabile. Per decidere

di non ammettere però si deve essere consapevoli di quello che si è fatto e delle conseguenze chiaramente. Quel ragazzino non potrà accedere al Collocamento Obbligatorio, laddove si richiede il diploma di terza media. Ci sono dei casi in cui, purtroppo, la persona non sarà mai in grado di lavorare, allora il problema non si pone. Ma prendiamo ad esempio l'immagine di una persona che è vostra conterranea che è Claudio Imprudente, afasico e tetraplegico, definito dai medici che lo consegnarono al mondo al momento della nascita “un vegetale”: se quel giudizio fosse stato preso per oro colato dagli operatori educativi e lo avessero lasciato “vegetare”, Claudio Imprudente non avrebbe la laurea, il suo lavoro e non sarebbe in giro per l'Italia.

Torno a dire, vi sono dei casi in cui il C.d.C. è consapevole, in coscienza, che è stato fatto tutto il possibile per cercare di mettere in condizione questo ragazzo di “apprendere” in una Scuola, perché

la psicologia ci insegna che si può apprendere anche al di fuori della Scuola, ma se si va a

Scuola, ci si riferisce agli apprendimenti a livello scolastico. Questa è una decisione delicata che può essere adottata.

Continuiamo con il testo della norma: "...possono svolgere prove differenziate.."

Una volta ammessi, possono svolgere prove differenziate. State attenti perché questa norma è diversa nel quarto comma dell'articolo, dove si parla, per le Scuole Superiori di Prove Equipollenti e c'è differenza fra prove equipollenti e prove differenziate, come c'è differenza fra programmi diversificati e programmi semplificati o per obiettivi minimi.

In che cosa consiste la differenza?

**Prove differenziate:** possono essere anche prove completamente diverse da quelle dei compagni,

non devono valutare gli stessi risultati, ma servono a valutare programmi differenziati; le **prove equipollenti** invece adottando metodologie diverse (lo scritto anziché l'orale, il questionario

anziché il tema) e permettono al docente di verificare se l'alunno ha raggiunto gli stessi risultati che i compagni raggiungono con le prove ministeriali. Una cosa sono le prove equipollenti che permettono di verificare gli stessi obiettivi della classe e un'altra cosa sono le prove differenziate che permettono di valutare i risultati che devono costituire un progresso rispetto ai livelli iniziali, come dice la legge.

Continuiamo a leggere: "...in linea con gli interventi educativi e didattici attuati sulla base del P.E.I..." Questa norma ribadisce ciò che si diceva prima, la valutazione va fatta sulla base del Percorso Didattico che avete predisposto per lui, che potrà essere anche diversificato rispetto a quello dei compagni: si tratta di verificare se ci sono stati dei miglioramenti e se questi miglioramenti, rispetto al livello iniziale, rientrano nella vostra visione di "sufficienza" che l'alunno doveva raggiungere ai fini di una valutazione positiva. (D.L. n° 297/1994).

Concludendo: "...tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali..." (vedi Legge 104/1992).

Nella Scuola Media bisogna impostare un percorso didattico nell'arco del triennio, prefiggersi degli obiettivi da raggiungere con l'alunno, valutare i livelli iniziali e le potenzialità, verificare se c'è stato un progresso ed in tal caso se è tale da consentirci di dargli il diploma di licenza media.

Potrebbe darsi il caso che noi ritenessimo fin dall'inizio che il ragazzo non sarebbe stato ammesso all'esame e lo confermiamo alla fine dei tre anni, o non ammettendolo all'esame oppure non dandogli il diploma di licenza media. Oppure si può ammettere agli esami e dare il diploma.

L'orientamento per la Scuola Media è più elastico rispetto alla Scuola Superiore come vedremo nel comma 3.

Leggiamo l'art. 12, comma 12: "...al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico ai sensi della legge 20/01/1999 n.9 (innalzamento dell'obbligo scolastico) e della legge 17/05/1999 n.144 (obbligo formativo), il C.d.C. delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo - didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato; tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del P.E.I. il C.d.C. può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza al solo



fine del rilascio di un attestato di crediti formativi. Tale attestato è titolo per le iscrizioni e la frequenza delle classi successive ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati...”.

Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del P.E.I., si può rilasciare l'attestato di crediti formativi, non la licenza media, il che diventa titolo idoneo per l'iscrizione alla Scuola Secondaria di 2° grado solo per ottenere attestati di crediti.

Qui subentra un problema: la Legge 9/1999 è stata abrogata dall'ultimo articolo della Legge 53. Questo articolo è stato voluto da alcune associazioni, dall'Ispettrice Giovanna Cantoni e da me; è stato però a volte travisato perché il C.d.C ha dato l'attestato senza sforzarsi troppo. Siccome questa norma si basava sulla Legge 9/1999 che non esiste più, mi chiedo se sia ancora in vigore. Io sono convinto che questa norma sia ormai decaduta. Non si può consentire più agli alunni che non hanno conseguito il diploma di Scuola Media inferiore di passare alle Scuole Superiori. E' una questione che deciderà il M.I.U.R.. Se decade questa norma i docenti delle medie devono a maggior ragione sforzarsi per fare raggiungere certi risultati minimi che ritengono necessari per il conseguimento della licenza media. Giovanna Cantoni è contraria all'abrogazione della norma, perché teme, in questo modo, che gli alunni disabili non potranno andare alle Superiori.

Domanda : Prove differenziate e prove equipollenti: molto spesso nella casistica degli esami ci troviamo di fronte a prove che noi definiamo “graduate”. Faccio l'esempio di una prova matematica: per il ragazzo in difficoltà che segue un programma differenziato proponiamo gli stessi quesiti, ma la risoluzione dei primi tre porta già al raggiungimento della sufficienza. Possiamo chiamarle prove graduate?

La legge non parla di prove graduate ma il caso da lei descritto può essere una sottospecie di prova

equipollente, se lei ritiene di poter dare la sufficienza di fronte alla realizzazione di una prova parziale. La prova differenziata è invece qualcosa di diverso, ad esempio un'attività teatrale che viene ancora considerata attività parascolastica, benché per il principio di personalizzazione (P.S.P.) della Legge Moratti (decreto 59/2004) anche questo tipo di attività potrebbe rientrare nel portfolio di ogni ragazzo.

Nella Scuola Secondaria di 2° grado una rappresentazione teatrale non può essere prova valida per poter dare il titolo di studio ma nella Scuola Media sì se ritenete che quella prova dimostri che l'alunno è cresciuto rispetto ai livelli iniziali.

Domanda : a proposito dell'esame di licenza media per gli alunni gravissimi, quegli alunni per i quali il P.E.I. propone degli obiettivi educativi e di socializzazione e non obiettivi di istruzione, si deve ammettere l'alunno all'esame?

La interrompo subito: la norma dice che il C.d.C. delibera se ammetterli oppure no all'esame, non c'è un obbligo.

Domanda: va bene, consideriamo di non ammetterlo all'esame: che documento si può rilasciare, una certificazione sulla base degli obiettivi che erano stati programmati specificando gli obiettivi raggiunti e quelli non raggiunti? Con questo certificato può accedere solo all'Engim?

Sì, è così. Il C.d.C. delibera in perfetta autonomia. Potrebbe verificarsi un'ipotesi limite: lo stesso ragazzo potrebbe avere una valutazione diversa a seconda del C.d.C. e questo potrebbe determinare

il rilascio o meno della licenza di Scuola Media inferiore. E' il C.d.C. che delibera e, grazie a Dio,

neanche il M.I.U.R. può intervenire dicendo se il C.d.C. deve giudicare positivamente o negativamente. Nemmeno il Consiglio di Stato può intervenire se non per giudicare le motivazioni “incongruenti” con gli obiettivi che vi siete prefissati, ma non sui contenuti.

Abbiamo montagne di sentenze in questo senso, è una questione di responsabilità dei docenti. Non dare il titolo di studio preclude molte strade. E' possibile ripetere, presentarsi come privatista, ma in quel momento gli si è preclusa comunque una strada. E' anche una possibile soluzione, se vogliamo che gli alunni disabili non siano dei marziani, valutare negativamente come viene fatto per gli alunni normodotati. Noi tendiamo ad avere una visione moralistica: “ti boccio perché non ti sei sforzato come dovevi”, mentre all'alunno disabile non possiamo dirgli questo e gli diciamo che non ha gli strumenti intellettivi per poter avere il titolo di studio. E' questo che ci dà fastidio, ma dobbiamo attenerci a dei criteri oggettivi. La valutazione è strettamente legata alla personalità dell'alunno ma ha un aggancio oggettivo con il risultato che vogliamo ottenere.

Leggiamo ora il Comma 3 dell'art. 16 della Legge 104:

“...Nell'ambito della Scuola secondaria di 2° grado per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione...”.

Questo significa che bisogna comunque dimostrare di conoscere quello che conoscono, sia pure a livelli minimi, sia pure con alcune sostituzioni raggiungendo gli obiettivi minimi che ogni docente ha deciso di stabilire per dare il giudizio di “sufficienza” sulla preparazione di quegli alunni. Come vedete il ragionamento qui è diverso perché abbiamo titoli di studio preprofessionalizzanti. Il legislatore è stato molto rigoroso: se non si raggiunge un certo livello, non si può rilasciare il titolo di studio, neanche per la terza media.

Domanda: Esame di Stato in un Istituto Tecnico - indirizzo meccanico: uno studente con problemi di deambulazione, difficoltà nella motricità fine e difficoltà a memorizzare. Di fronte ad un esame di Stato, nell'ambito di prove equipollenti, come si fa a trasformare la prova di meccanica fornita dal Ministero?

Si dovrebbe fare come si è fatto per tanti anni con la prova di educazione fisica per ragazzi con handicap motorio o per l'esame di stenografia e storia dell'arte per ciechi. Una prova di meccanica si può fare tramite il computer: si può verificare se l'alunno è in grado di spiegare quali sono le operazioni che avrebbe svolto, oppure tramite questionari a scelta multipla con successive domande

di verifica. Di solito, si pone una domanda con tre soluzioni, una giusta e due sbagliate, poi se ne pone una seconda che serve a verificare se la prima risposta è stata fatta a caso oppure no, infine se ne pone una terza che serve a verificare se anche la seconda è stata scelta a caso. Con tre domande a scelta multipla, ben calibrate, si riesce ad avere la certezza se le risposte sono casuali oppure ragionate. **Sono i docenti che, per la propria disciplina, devono sapere indicare quali siano gli obiettivi minimi e le prove equipollenti.** Io lo potrei fare per la mia materia (ho insegnato diritto ed economia), ma non mi sono mai capitati handicap intellettivi. Io lascerei sempre arbitro di primo grado il docente della disciplina e arbitro di secondo grado il Consiglio di Classe.

Domanda: le prove equipollenti devono essere conformi alle Prove Ministeriali o ai Programmi ministeriali?

Io divergo con l'opinione dell'Ispettrice Cantoni: l'Ispettrice Cantoni dice che le prove possono essere disposte dal C.d.C. prima ancora dell'apertura delle buste. Per la 3° prova non ci sono problemi perché la prepara la commissione che è interna tranne il Presidente. Per le prove ministeriali io ho delle perplessità a farla preparare prima: se sono equipollenti (equivalenti) ci deve essere un termine di raffronto che è costituito dalle prove M.I.U.R.. Se le facessimo prima, non sarebbero più equipollenti, pur rimanendo legate ai programmi ministeriali. Qui rilasciamo un titolo di studio con valore legale: non è consentito far conoscere ai ragazzi le prove prima dell'apertura delle buste. Se vogliamo dare un titolo di studio evitando il rischio di un ricorso al Tar da parte dei bocciati, bisogna "pagare un scotto". Lo "scotto" consiste nell'attendere l'apertura delle buste, aspettare  $\frac{3}{4}$  d'ora, un'ora al massimo, il tempo necessario affinché i docenti di classe possano preparare le prove equipollenti. Le materie si conoscono già da marzo, da ottobre a marzo si lavora sulle modalità di prove equipollenti e da marzo in poi, conoscendo le materie d'esame, ci si esercita con prove equipollenti. Tenete presente che voi siete obbligati ad allegare degli esempi di prove equipollenti alla relazione del documento del 15 maggio. Viene verbalizzato che aperte le buste si riunisce la commissione per predisporre le prove equipollenti alle prove ministeriali per l'alunno.

Le prove sono quelle che si allegano sotto la voce "allegato..". Si tratta di rilasciare un titolo di studio. Sicuramente l'alunno con handicap intellettuale paga un pedaggio più caro. Questa è la mia interpretazione personale.

Domanda : non si può fermare la prova d'esame di tutti i ragazzi

Gli altri compagni iniziano a lavorare, l'alunno disabile comincia più tardi poiché sono previsti per questi alunni anche tempi più lunghi; si tratta di preparare l'alunno a questi tempi. Io mi rendo conto che è un aggravio specialmente per soggetti psicologicamente fragili, però si tratta di preparare l'alunno a questa evenienza.

Domanda: allora nel caso la prova vada rielaborata completamente, tutti i componenti della commissione si devono ritirare. Come possono seguire la prova degli altri alunni?

Le faccio un esempio: se la prova che deve essere modificata completamente è quella di economia

aziendale, sarà il docente di economia aziendale che da solo preparerà la prova equipollente, poi chiederà una riunione della commissione per tre minuti, in modo da valutare la prova. Se ci dovesse poi essere un ricorso al Tar, verrà nominato un docente di economia aziendale che verificherà se questa prova è equipollente a quella ministeriale. Questa è una mia interpretazione personale, mentre l'Ispettrice Cantoni ed altri dissentono. Le mie perplessità consistono nel fatto che c'è il rischio che un ragazzo normodotato bocciato possa impugnare la prova di un alunno disabile preparata precedentemente all'apertura delle buste con il raggiungimento del titolo legale di studio.

Il fatto di preparare prima le prove sarebbe decisamente meglio, come lei dice, ai fini della cultura dell'integrazione, ma non lo ritengo legale; è una mia interpretazione.

**Il Dirigente Scolastico Pasi interviene:** preparare prima le prove, perché anche gli altri possono rivendicare tale trattamento. Io la ritengo una grossa irregolarità poiché in questo modo cade tutta la segretezza delle prove d'esame.

Tutt'altra cosa è se l'alunno si presenta all'Esame di Stato con un programma differenziato che non

dà diritto ad un titolo di studio. Allora le prove certamente non sono più equipollenti, non ci sono controinteressati e quindi si possono preparare anche prima dell'apertura delle buste.

Domanda: la commissione si deve avvalere di personale esperto?

Per personale esperto si intende la stessa commissione.

Lettura di un passo della normativa sull' Esame di Stato (C.M. 29 del 13/02/2001, art. 7; il Dott.

Nocera esclude che si tratti sia del parere del Consiglio di Stato o dell'O.M. sugli Esami di Stato).

“La prova deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzata nelle prove di verifica fatte dall'alunno durante l'anno scolastico. Il C.d.C., qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato. La commissione a sua volta, eventualmente avvalendosi di personale esperto, deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione coerenti con il programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal C.d.C circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi. E' consigliabile che ciò avvenga dopo aver letto la relazione del C.d.C., esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o l'insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati i testi di prove eseguite durante l'anno.”

Questa non è l'Ordinanza e dubito anche che sia il parere del Consiglio di Stato, potrebbe essere un parere autorevole.

Se volete approfondire tale tematica, trovate la normativa nel mio libro “ Il diritto all'integrazione nella Scuola dell'autonomia”, ed. Erickson 2001, nel paragrafo riguardante gli esami degli alunni con disabilità.

Ribadisco che un' affermazione come quella di predisporre le prove prima dell'apertura delle buste, nessuna norma ministeriale, per quel che mi risulta, la prevede.

Viene letto dal Dirigente Scolastico Pasi: “..ai sensi dell'art.6 del Regolamento la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal C.d.C. relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma testante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto. Per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, grafiche e del colloquio previste dalla Legge 104, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del C.d.C., delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal C.d.C. con l'attribuzione di voti e di un

credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono svolgere prove differenziate coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal C.d.C. Per detti candidati il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto."

Da questa lettura però io non rilevo che le prove debbano essere preparate prima dell'apertura delle buste. Si può chiedere un parere al M.I.U.R o al Consiglio di Stato.

Un titolo di studio che vuole la segretezza delle prove, vuole il principio della segretezza; io stesso farei ricorso come libero cittadino.

Domanda: C.M. 29 del 13/02/2001, art. 3 specifica che si devono "...preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione..."

Quel "preventivamente" è però in contrasto con la frase precedente che dice: "...predisporre prove corrispondenti a quelle predisposte dal Ministero...". Che significa quel "preventivamente"? Può lasciare adito a varie interpretazioni. Ora andrò a verificare la norma del 13/02/2001.

Domanda: io credo di essere un "caso vivente" del "preventivamente": in accordo con l'Ispettrice Cantoni abbiamo preparato tre prove per l'Esame di Stato di uno studente ipovedente tetraplegico. L'Ispettrice Cantoni parlava di non equità di trattamento nel caso in cui tutta la classe avesse dovuto attendere che la commissione trasformasse la prova d'esame, nonché lei era contraria ad allungare i tempi delle prove d'esame già sufficientemente lunghi soprattutto per un alunno in difficoltà. Mi piacerebbe capire come ci si debba comportare: se attenersi alle disposizioni dell'Ispettore di turno oppure se fare riferimento ad un'interpretazione chiara della norma.

Devo controllare le Ordinanze successive alla 29. Avremo una riunione dell'Osservatorio in data 04/05/2004 e in quell'occasione chiariremo con il M.I.U.R. che cosa si intende con la parola "preventivamente". A questo punto l'Ispettrice Cantoni ed io siamo su posizioni contrapposte. Credo nella cultura dell'integrazione: una norma di questo tipo si potrebbe prestare a "smagliature" e a giudizi affrettati di detrattori dell'integrazione che potrebbero dire: "con gli handicappati fate quello che volete". Io ho sempre sostenuto che gli alunni ciechi per esempio, normodotati intellettivamente, debbono fare tutto quello che fanno gli altri e devono dimostrare di sapere anche di più.

Domanda: un percorso può essere in parte differenziato ed in parte per obiettivi minimi?

Vorrei fare alcune brevi precisazioni: qualora si decida per le prove differenziate (percorso differenziato) o viceversa per prove equipollenti (percorso per obiettivi minimi), non è possibile mischiare le due cose: o si fa un percorso differenziato per tutte le materie o si fanno percorsi per obiettivi minimi per tutte le materie. Se qualche docente è contrario agli obiettivi minimi, deve adeguarsi alla maggioranza (Art. 15, comma 4) .

Mi è stato chiesto: è possibile biennializzare gli esami di terzo anno di qualifica o di maestro d'arte o gli Esami di Stato finali per alunni che non riescono in un anno solo?

Questa possibilità valeva come norma di regime per gli studenti dei corsi serali degli istituti professionali, ma non mi pare che si possa estendere agli altri ordini di Scuola: è una soluzione

intelligente e potrebbe veramente aiutare i ragazzi a superare gli esami per obiettivi minimi quando hanno difficoltà a svolgere tutte le materie nello stesso anno, ma fa a pugni con la norma balorda che, se uno non supera tutte le materie, debba ripeterle tutte..

Per gli alunni disabili è possibile tentare una sperimentazione: voi sapete che l'art. 43 del D.M. 331/1998 prevede la sperimentazione dell'integrazione scolastica. Si fa un regolare progetto sperimentale, secondo i crismi normali cioè proposto dal C.d.C., con delibera del Collegio Docenti, delibera del Consiglio di Istituto qualora comporti un aggravio di spesa, si invia richiesta di parere al C.S.A. ed all'U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) per la necessaria autorizzazione della proposta sperimentale.

## VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Ora vorrei passare alla valutazione della qualità dell'integrazione: da quale norma deriva?

Dall'Art.12, comma 6 della Legge 104/1992: "... saranno effettuate verifiche per valutare gli effetti che il Servizio d'Istruzione ha prodotto sull'alunno in situazione di handicap e per misurare i risultati."

Si tratta ora di vedere come si fa a "calcolare" la qualità dell'integrazione. Vedremo il contenuto del Decreto Delegato della Riforma Moratti (Legge 53/2003) sulla valutazione del sistema di istruzione. È stato ristrutturato l'INVALSI che è l'Istituto di valutazione del sistema dell'istruzione. La valutazione per ora ha riguardato solo gli apprendimenti con il Progetto Pilota 1, 2 e 3 di cui parlerò alla fine.

Quello che mi interessa capire è discutere con voi questo: come si può valutare il sistema dell'istruzione italiana partendo solo dai risultati senza valutare le premesse dei risultati? Che intendo per premesse dei risultati? I risultati sono tali se c'è qualcosa che li ha prodotti, un input. Qual è l'input? Secondo me è dato da come è organizzato il sistema dell'istruzione. Tutta la teoria generale sulla valutazione della qualità nei servizi alla persona si è ormai sviluppata in America, dove sono le Assicurazioni che, prima di pagare le indennità agli assicurati, vogliono sapere se i servizi sono fatti secondo qualità, altrimenti gli assicurati devono farsi pagare i danni dall'organizzazione. Se l'organizzazione ha garantito un servizio di qualità, allora si pagano i danni. Quindi non è vero che il profitto sia sempre un aspetto negativo, anche se ritengo che il profitto non debba entrare in certi campi, per esempio nei servizi alla persona.

Bisogna ammettere però che in USA fanno cose che ancora in Italia non siamo riusciti a fare. Nella Scuola da quale logica bisogna partire? Ci deve essere un'organizzazione dei servizi che garantisca

a livello strutturale che ci saranno certi risultati di qualità:

- a) analisi degli indicatori di qualità a livello strutturale
- b) verifica del processo d'istruzione (nel caso nostro verificare il processo di integrazione)
- c) valutazione del risultato

Siccome è difficile valutare direttamente le cose, bisogna prendere dei fatti (indicatori). Così come misuriamo la corrente elettrica dalla potenza o la temperatura dal calore, noi misuriamo la qualità dell'integrazione da alcuni indicatori.

Quali sono gli indicatori?

- **strutturali**
- **di processo**
- **di risultato**

Se ne discute da tempo ormai in Italia. Ci sono pubblicazioni dell'IRRE Lombardia, una del C.S.A. di Vicenza, una pubblicata da me con l'Associazione Persone Down con la Erikson: "L'integrazione degli alunni Down" ecc... In questa provincia è stata avviata una ricerca che sta per essere pubblicata utilizzando indicatori di qualità.

Una cosa dobbiamo metterci in testa: non esistono dogmi di fede cioè non esistono degli indicatori previsti per legge. Si tratta convenzionalmente di metterci d'accordo: quali sono le indicazioni che ci permettono di dire questo può essere o questo non può essere un indicatore di qualità? Io mi baso, per deformazione professionale, sulle norme giuridiche che riguardano l'integrazione e sulle buone prassi che realizzate voi nelle Scuole. Se voi avete notato, anche il M.I.U.R. attraverso l'INDIRE – ex biblioteca pedagogica di Firenze ([www.Indire.it](http://www.Indire.it)) - aveva aperto un link dal nome Gold in cui venivano pubblicate tutte le esperienze di eccellenza di integrazione scolastica, cioè di buone prassi.

Ianes e Canevaro hanno pubblicato un libro "Le buone prassi nelle esperienze di integrazione scolastica" pubblicato dalla Erickson, un libro molto bello. Vi segnalo anche la rivista "Handicap e Scuola" pubblicata a Torino, fondata da Mario Tortello che aveva lavorato con Sergio Neri, che si può richiedere all'indirizzo Via Artisti, 36, Torino: questa è una rivista che pubblica moltissime esperienze di integrazione scolastica anche di casi gravi e di percorsi integrati di istruzioneformazione

professionale. C'è inoltre la rivista "Integrazione scolastica e sociale" fondata da Mario Tortello e ora diretta dalla moglie Marisa Pavone, pubblicata dalla Erickson dove intervengono non solo insegnanti ma anche docenti universitari, operatori degli enti locali e dei servizi socio-sanitari. Esiste inoltre una sintesi di tutta la normativa sull'integrazione intitolata "Vademecum" pubblicata per conto delle associazioni Down, pensato ad uso delle famiglie.

Indicatori strutturali

#### 1. Formazione delle classi

Ci devono essere dei fatti misurabili, controllabili che devono essere presenti a Scuola, prima ancora che l'alunno entri in classe. A proposito della formazione delle classi: esiste una norma, il Decreto 141/1999 nel quale viene stabilito che in una classe con la presenza di un alunno disabile non ci possono essere più di 25 alunni, mentre con due alunni disabili il numero non può superare il 20. Anche il recente decreto sugli organici di diritto e di fatto pongono il limite minimo di 20 alunni per classe. Nel caso di conflitto con questa ultima norma come ad esempio di fronte alla presenza di tre alunni in situazione di handicap, inseriti in due classi prime, due in una classe e uno nell'altra, le classi non possono complessivamente superare il numero di 45 iscritti. Se si supera quindi il numero di 45 è necessario fare tre classi prime perché la norma sull'integrazione è una norma speciale che prevale sulla norma generale della formazione delle classi; questo è un principio sancito dal Codice Civile in materia di integrazione ed il M.I.U.R. non può ignorarlo.

So che in questa provincia, questo criterio è stato seguito nella formazione delle classi prime ed io me ne avvarrò a Roma per sostenere questa tesi. Era il decreto n. 72, che è stato scritto prima della registrazione del D.M. 141/1999 alla Corte dei Conti che distingueva fra casi gravi e non gravi. Ora si parla solo di uno o più di uno senza specificare la gravità del caso. Mi sembra un criterio interpretativo positivo.

Nella formazione delle classi ho individuato tre livelli di qualità: un livello minimo, uno intermedio ed uno massimo. Per livello minimo intendo un livello di qualità al di sotto del quale anche se si parla di integrazione, l'integrazione non c'è, nel senso che non è rispettata la cultura

dell'integrazione. Una classe che supera i 25 alunni denuncia che quella Scuola non rispetta i livelli minimi della qualità dell'integrazione, i livelli essenziali; mentre se una classe con un solo alunno disabile ha meno di 25 alunni, denuncia una qualità superiore. Se poi addirittura un solo alunno disabile viene inserito in una classe con 20 alunni, c'è la massima qualità dell'integrazione, perché c'è molta più attenzione agli interventi personalizzati da parte dei docenti su quella persona. Non ci sono dogmi di fede, le ipotesi che io faccio sono discutibilissime e sovvertibili da voi.

## 2. Derghe per il sostegno

L'art. 41 del decreto 331/1998, relativo alla formazione delle classi, stabilisce che le deroghe possono essere chieste purché vi sia un progetto predisposto da tutti i docenti che illustri gli obiettivi, le strategie, i criteri di valutazione. Chi deve fare questo proposta? Il C.d.C. Secondo me una Scuola che non predisponga queste cose per il sostegno, non è una Scuola corretta.

## 3. Operatori socio-sanitari

Non esistono solo gli insegnanti di sostegno come persone che possono permettere l'integrazione. L'art. 13 comma 3 parla di "assistenti per l'autonomia e la comunicazione" che per legge devono essere forniti dagli enti locali. Inoltre c'è una norma del Decreto Bassanini (112/1998 art. 139) che dice: "...Il supporto organizzativo all'integrazione scolastica è di competenza dei Comuni se si tratta di Scuola Materna, Elementare e Media, di competenza della Provincia se si tratta di Scuola Superiore". Laddove il percorso didattico preveda che l'alunno abbia bisogno di persone per l'autonomia e la comunicazione, la Scuola deve prevedere già all'avvio dell'anno scolastico (l'anno prima per l'anno dopo), la presenza di queste figure nella Scuola. Se non viene fatta la richiesta pur in presenza di tali bisogni, questa è una Scuola che non realizza, per questo indicatore, una qualità dell'integrazione neppure minima, mentre se lo prevede è il livello minimo. Se le persone sono state preparate con un apposito corso di aggiornamento, viene raggiunto un livello intermedio; se per queste persone inoltre è prevista una preparazione specifica per l'integrazione scolastica a livello professionale (come la specializzazione per i docenti di sostegno), allora è una qualità migliore.

Una Scuola che è attenta a questi aspetti vuol dire che è una Scuola migliore rispetto a quella che non se ne cura per nulla.

## 4. Personale A.T.A.

Per i bidelli (ora collaboratori scolastici), per la Legge 124/1999 sono tutti transitati nel ruolo dello Stato, con le mansioni che svolgevano in base al loro contratto collettivo. C'è stata una C.M., la 3390/2001 e il Contratto Collettivo del 2003: è chiarissimo ormai che l'assistenza igienica è a carico dei bidelli e l'assistenza igienica dà diritto al premio incentivante per i bidelli.

Se ci sono alunni che necessitano di un'assistenza igienica, bisogna prevedere almeno una figura femminile ed una maschile; se questo non accade, allora la qualità dell'integrazione è bassa. Se queste persone hanno partecipato ad un corso di formazione come previsto dal Contratto Collettivo, allora il livello è intermedio; se ci sono persone con presenza stabile che seguono ulteriori corsi di preparazione, allora il livello è ottimale sotto questo profilo.

## 5. Insegnanti curricolari

L'integrazione scolastica è partita dal principio della presa in carico da parte di tutto il C.d.C.; nella



prassi, però, nella Scuola Secondaria di 1° e soprattutto di 2° grado c'è spesso un disinteresse verso l'integrazione e una delega all'insegnante di sostegno. Nasce così l'esigenza da parte delle famiglie di avere più ore di sostegno. C'è stata una Sentenza del Tribunale di Roma che ha obbligato l'Amministrazione Scolastica di nominare un insegnante per tutto l'orario scolastico; si trattava di una Scuola media a tempo pieno quindi sono stati nominati due insegnanti per le 36 ore. Secondo me questa non è la vera integrazione scolastica, come non è integrazione dare 1-2-3-4 ore di sostegno quando, secondo l'analisi del caso, ne occorrono di più.

Il problema di fondo, comunque, è che gli insegnanti curricolari dovrebbero avere un minimo di formazione: per raggiungere un livello minimo è necessario almeno un corso di formazione all'inizio dell'anno scolastico.

Il M.I.U.R. ha emanato due circolari recenti. Dal 1° al 5 settembre si potrebbero organizzare corsi di aggiornamento, anche di poche ore (10-15 ore), per tutti i docenti che hanno alunni disabili, tanto gli insegnanti stanno a Scuola, non ci sono aggravii per l'erario.

Queste ore potrebbero essere impiegate per:

- a. Illustrare i contenuti delle Diagnosi Funzionali poiché così si capiscono quali sono i bisogni e le potenzialità degli allievi. I docenti per questo aspetto del corso potrebbero essere gli insegnanti di sostegno, gli operatori dei servizi socio-sanitari, le associazioni dei disabili di quella determinata tipologia e le stesse famiglie.
- b. Illustrare come impostare il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).
- c. Illustrare come si imposta un progetto didattico specifico e su questo aspetto dovrebbero intervenire i docenti di sostegno ma la formulazione del progetto per ogni singola disciplina la devono fare i docenti curricolari.

Domanda: Qual è la norma in base alla quale gli insegnanti curricolari decidono per gli obiettivi minimi o differenziati?

E' l'art. 16 comma 1 della Legge 104/1992, che prevede la possibilità per i docenti di poter ridurre o sostituire alcuni contenuti delle singole discipline perché dice: "...la valutazione è fatta dai docenti...". Poi c'è l'Ordinanza Ministeriale che stabilisce per alcuni alunni gli obiettivi minimi e per altri percorsi differenziati. Non esiste e spero che non esisterà mai una norma che dica a tutto il popolo italiano "...tu in questo caso devi fare gli obiettivi minimi o un percorso differenziato...". Questa è una decisione che responsabilmente, sulla base della propria professionalità, deve fare ogni C.d.C. dopo aver capito la Diagnosi Funzionale (cioè quali sono i bisogni e le potenzialità dell'alunno). Un C.d.C. può anche adottare decisioni diverse da un altro C.d.C. pur in presenza di casi simili perché questo rientra nella libertà di insegnamento dei docenti. La norma a cui fare riferimento è l'art. 16 comma 1 della Legge 104/1992, l'art.15 comma 4 dell'O.M. 90/2001 e la norma sulla libertà di insegnamento del Decreto Delegato n. 416/1974.

Domanda: Dott.ssa Cesti (Neuropsichiatria Infantile): nella Scuola Superiore ci troviamo in difficoltà perché ci sono delle patologie come per esempio esiti di autismo con una comunicazione verbale molto difficile anche se a livello scritto le prestazioni sono buone. Non riusciamo ad uscire da questo dilemma: se in una lingua straniera lo scritto è buono ma l'orale è insufficiente, è stato raggiunto l'obiettivo minimo?

Mi perdoni dottoressa, ma ognuno deve fare il proprio mestiere! Lei deve descrivere il profilo della personalità, della minorazione, delle potenzialità dell'alunno. E' l'insegnante che decide che tipo di programma svolgere e che tipo di valutazione, ma lo deve fare per tutti gli alunni. Capita anche agli alunni normodotati che allo scritto raggiungano la sufficienza e all'orale no o viceversa: saranno i

docenti a decidere facendo una media e valutando se vale più la prova orale o la prova scritta. Ma per i ragazzi normodotati, nessun insegnante viene “a romperti le scatole” dicendo “voglio il suo timbro per poter fare una certa cosa”: invece per i disabili rimane la vecchia logica che siano persone diverse. Laddove si decide di fare un percorso normale seppure semplificato debbono scattare le stesse regole degli altri, è l’insegnante che deve fare il programma anche se fosse completamente differenziato; se il programma non dovesse rientrare in nessuna materia, sarà il C.d.C. che deciderà di fargli fare teatro, psicomotricità, o attività di altro tipo.

Dott.ssa Cesti: concordo pienamente, ma noi andiamo nelle Scuole, per incontri di verifica, confronti, poiché in età puberale ed adolescenziale le situazioni patologiche sono in continuo divenire. E’ chiaro che non sono io a decidere, ma sono coinvolta in questi “dilemmi” per un parere clinico. E’ un fenomeno recente che si sta verificando in questi ultimi anni nei quali siamo “entrati” nella Scuola Superiore.

L’insegnante non deve fare richieste improprie al M.O.N.P.I., deve solo chiedere “mi può aiutare a capire qual è la personalità dell’ alunno?”. Adesso dovrebbe uscire il Decreto sulla “certificazione della situazione di handicap ai fini scolastici”. La terminologia è rigida, come lo è anche la Legge 104/1992 quando dice: “...Si considera in situazione di handicap solo la persona che abbia una minorazione stabilizzata o progressiva”. Tutti gli altri non sono handicappati, potranno avere difficoltà di apprendimento, magari più gravi dell’handicappato, ma non riconducibili all’handicap, per cui non può scattare la Legge 104/1992, ma possono scattare altre norme, su cui il M.I.U.R. sta iniziando a ragionarci.

I docenti non devono chiedere agli operatori sanitari o sociali quali devono essere i loro comportamenti, devono chiedere quali sono i problemi dell’alunno e le difficoltà ma poi devono essere loro a dire, come professionisti, quali programmi fargli fare e come valutarli.

Riprendendo il discorso sugli indicatori: se gli insegnanti curricolari non hanno una minima formazione sull’handicap, ciò denuncia un’assenza di qualità dell’integrazione di quella Scuola. Se in una Scuola con un alunno disabile in una classe, i docenti curricolari non si sono opportunamente aggiornati su come si legge una Diagnosi Clinica (D.C.), una Diagnosi Funzionale (D.F.), un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), un Programma Didattico, vuol dire che quella è una Scuola con assenza di qualità per questo indicatore. Se invece c’è qualcuno che ha anche la specializzazione in quella Scuola, allora direi che già c’è qualcosa in più come qualità; se poi molti, o tutti fossero specializzati sarebbe il massimo.

Un Consigliere del Ministro, il Consigliere Drago, ha scritto sulla rivista “Superabile” che fra 10 anni gli insegnanti di sostegno scompariranno perché tutti gli insegnanti si faranno carico dell’integrazione. Queste non sono barzellette, sono “fesserie”. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Se vuole il Consigliere Drago può denunciarmi.

Come si fa a scrivere questo, quando il M.I.U.R. non è ancora riuscito a rendere obbligatorio l’aggiornamento per gli insegnanti curricolari? Anche se fossero tutti preparati, possiamo obbligarli tutti a conoscere il Braille, la lingua dei segni, la comunicazione facilitata? Ci sarà sempre bisogno di ore di sostegno

Rimaniamo ancora nel campo degli insegnanti di sostegno: voi sapete, purtroppo che a causa della scarsa presenza nelle graduatorie di insegnanti specializzati, in Italia abbiamo circa 1/3 di insegnanti di sostegno non specializzati. A mio giudizio, una Scuola in cui l’insegnante di sostegno non sia specializzato, non raggiunge, per questo tipo di indicatore, un buon livello di qualità. Per legge inoltre, in ogni Scuola ci dovrebbe essere il gruppo di lavoro di istituto. A mio giudizio di

questo gruppo di lavoro dovrebbero far parte anche le figure strumentali, che non devono occuparsi degli alunni in condizioni di handicap come se fossero una cosa separata. Quindi se queste figure strumentali entrassero a far parte del gruppo di lavoro di istituto per quanto riguarda l'accoglienza e la presenza degli alunni con disabilità, dimostrerebbero un'attenzione maggiore da parte di quella Scuola alla qualità dell'integrazione. Se poi addirittura questo gruppo di lavoro partecipasse alla stesura di quella parte del P.O.F. concernente l'accoglienza degli alunni con disabilità, avremmo il massimo della qualità per questo indicatore.

Lasciamo da parte il discorso dei finanziamenti: una Scuola che non preveda in bilancio nessun finanziamento per l'integrazione scolastica, non ha assolutamente qualità per questo indicatore. Di solito a monte dell'integrazione, quindi come fatto strutturale, ci deve essere almeno un collegamento fra il Dirigente Scolastico ed il Responsabile del Servizio Sanitario, del Servizio Sociale del territorio, degli Enti locali ecc. cioè quelle che noi chiamiamo "intese informali". Ormai non è pensabile che una Scuola possa gestire l'integrazione senza aver preso dei contatti con i Servizi Territoriali; per voi sto dicendo una cosa perfettamente inutile, perché da voi i Servizi del territorio collaborano con la Scuola dalla "notte dei tempi", ma io che sono meridionale, so che questa collaborazione non esiste in buona parte del Centro e del Sud d'Italia. Almeno "intese informali" ci devono essere per programmare i Servizi in modo coordinato, meglio ancora se le intese sono formali. Intendo dire: accordi di carattere politico fra Capo di Istituto e Coordinatore del Distretto Socio Sanitario di base, con il funzionario della Provincia per la Formazione Professionale ecc. Meglio se si arrivasse ad un Accordo di Programma come prevede la Legge 104/1992. Ma l'Accordo di Programma deve essere fatto come si deve, non si può fare un Accordo di Programma dove si dice per esempio: "...saranno eliminate le barriere architettoniche...". L'Accordo di Programma deve specificare sempre per esempio: "il Comune di Lugo e rispettivamente la Provincia di Ravenna si impegnano ad eliminare le barriere architettoniche, il primo nella Scuola Elementare x, il secondo nella Scuola Superiore y e a tal fine stanzieranno nel loro bilancio il primo tot euro, il secondo tot euro". Questo è Accordo di Programma.

### **Indicatori di processo**

Mi limito ad elencarne solo alcuni, ma voi ne potete trovare altri.

Chi formula il Progetto Didattico per il ragazzo? Una Scuola in cui non vi sia un Progetto Didattico predisposto sulla base di un incontro preliminare di conoscenza dell'alunno fatto prima dell'inizio dell'anno scolastico o al più tardi all'inizio dell'anno, è una Scuola in cui la qualità non esiste.

Torno a dire, la normativa pretende che la richiesta di deroghe venga fatta sulla base di un progetto

che va presentato all'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) al più tardi alla fine del mese di maggio ed inizio di giugno, perché entro luglio l'U.S.R. approvare o no le deroghe. Perciò il progetto didattico deve essere predisposto prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Chi predispose il progetto? Qua insorge un problema. Per i ragazzi di 2°, 3° e 4° è il C.d.C che lo prepara l'anno prima per l'anno dopo, ma per i ragazzi del primo anno ho sempre sostenuto che deve essere il gruppo di lavoro di istituto che convoca la famiglia con il ragazzo, procede all'osservazione, in collaborazione con gli Operatori del Servizio Socio Sanitario. Il gruppo di lavoro predispose questo progetto che rivedrà un po' meglio quando avrà osservato il ragazzo operativamente a Scuola. Per i ragazzi che passano dalle elementari alle medie si può scegliere, in base al criterio della continuità, se sarà il gruppo di lavoro della media che farà intervenire

almeno un insegnante dell'elementari per predisporre il progetto o il contrario. Su questo progetto ci saranno degli aggiustamenti quando il ragazzo sarà a Scuola. Torno a dire, questo denuncia il fatto che ormai la programmazione dell'Integrazione Scolastica dovrà essere fatta l'anno prima per l'anno dopo, proprio per dare il tempo a tutti gli Enti interessati di predisporre i servizi e il personale in grado di essere presente e operante nella Scuola già dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. Questo lo troverete scritto nel Decreto sulla certificazione degli alunni con disabilità così come troverete scritto che le ASL dovranno fare le certificazioni sulla base dell'ICD10 dell'O.M.S. che sono dei criteri oggettivi di valutazione della minorazione e le Diagnosi Funzionali sulla base dell'ICF dell'O.M.S.

Domanda: nel gruppo di lavoro non si scende mai in dettaglio a parlare del singolo caso: Perché?

Lei ha ragione perché il gruppo di lavoro generalmente pensa all'organizzazione dell'integrazione per gli alunni che hanno già un C.d.C. che deve predisporre il progetto. Ma se dobbiamo ormai accettare la logica che la programmazione, tramite il progetto, vada fatta l'anno prima per l'anno dopo, se l'alunno è iscritto alla prima elementare, alla prima media o alla prima superiore, chi fa il progetto? Voi sapete che il Decreto n° 24/02/1994 dice che dal momento in cui viene fatta la Diagnosi Funzionale (D.F.) dall'ASL, deve seguire un periodo di osservazione dell'alunno di almeno un mese e mezzo, dopo di che si può stendere il P.D.F., si potrà impostare il P.E.I. e poi il Progetto Didattico.

Se l'osservazione inizia dal 15 settembre, dopo un mese e mezzo si arriva alla fine ottobre; a fine novembre si farà il nuovo P.E.I., ma il quadrimestre è quasi finito. Per questo motivo ormai l'orientamento è predisporre il progetto l'anno prima per l'anno dopo: quando già esiste un C.d.C., cioè per chi è in 3°, 4° e 5°, il problema non sussiste, ma per le classi prime io penso che il progetto vada stilato dal gruppo di lavoro della Scuola nella quale dovrà entrare l'alunno, in collegamento con gli operatori Socio Sanitari, la famiglia e gli insegnanti della Scuola precedente (almeno un insegnante).

Questa è un'ipotesi. Ma se il Dirigente Scolastico conosce già, dopo l'iscrizione dell'alunno, quale sarà il C.d.C. che accoglierà il ragazzino, può dare incarico a quel C.d.C. di predisporre il progetto. Su questo si può discutere, ma il criterio che è emerso negli ultimi anni è che bisogna predisporre l'anno prima per l'anno dopo gli interventi per l'integrazione. E' necessario che ci sia la programmazione da parte del C.d.C.; se c'è la progettazione, la qualità dell'integrazione è buona. Per raggiungere un livello minimo di buona qualità dell'integrazione scolastica io penso che almeno

un insegnante di sostegno debba predisporre un progetto; l'ottimale sarebbe che fosse tutto il C.d.C. a fare questo dopo che sia stato predisposto il P.E.I. da tutti gli operatori previsti dalla Legge 104/1992.

**Intervento dell'Istituto Alberghiero di Riolo Terme:** Il gruppo handicap del nostro istituto ha deliberato il progetto "Mani in pasta". Noi abbiamo contatti con tutte le Scuole Medie del territorio, ospitiamo la classe terza media in cui è presente l'alunno disabile, accompagnato dall'insegnante di sostegno e dal coordinatore di classe. Viene fatta una esercitazione insieme a noi, conosciamo il ragazzo disabile e stiliamo una bozza di progetto per l'anno scolastico successivo. Il progetto viene poi presentato ai Tavoli Interistituzionali di febbraio non redatto dal

gruppo H ma da un gruppo ristretto formato dall'insegnante di sostegno con qualche coordinatore di classe. E' un progetto che va avanti da tre anni: la classe terza media che viene in visita per tutta una mattina è affiancata a una nostra classe, con almeno due alunni disabili che fanno da "tutor" ai più giovani.

**Intervento del Dirigente Tecnico Maria Silvia Ghetti:** nel nostro territorio la continuità è una buona prassi consolidata; è una logica di continuità fra le Scuole che si confrontano, es. fra la Scuola materna e la Scuola elementare. Un percorso non si conclude da un istituto all'altro, non c'è una frattura. Riterrei che sia una prassi comune.

Nel momento dei Tavoli Interistituzionali, noi, come Commissione GLH e GLIP, ASL, Servizi Sociali e tutti gli Enti interessati, incontriamo le singole Scuole, i Dirigenti Scolastici e i docenti, e chiediamo loro, almeno dal punto di vista organizzativo, di occuparsi dell'accoglienza dei ragazzi che entrano per la prima volta in quella Istituzione. C'è già una logica in questo percorso di continuità da un ordine di Scuola all'altro con una visione più completa in relazione al Progetto di Vita dell'alunno. Stiamo lavorando noi come gruppo di lavoro Interistituzionale per definire un nuovo modello di P.D.F. per affinare la capacità di osservazione, la logica di osservazione in cui si dovrebbe porre l'insegnante. Riteniamo come filosofia culturale che finora ci si sia dedicati troppo ad osservare solo il singolo bambino nelle sue potenzialità, nei suoi deficit, e non ci si sia mai interrogati su come il contesto debba cambiare per creare potenzialità nel bambino. Vale la pena mettersi in discussione su questo, ripensare la progettazione: noi lavoriamo moltissimo sul contesto che deve "riformularsi" in base ai bisogni e alle potenzialità del bambino.

**Intervento della Dott.ssa Cesti:** Mi veniva da pensare in relazione ai Tavoli Interistituzionali, che in questa sede viene ideato un Progetto di Vita per il bambino, ma all'atto pratico, ci scontriamo con la mancanza di disponibilità di spazi: Scuole nelle quali non esiste un laboratorio. Cosa dobbiamo pretendere ora nell'interesse del bambino?

Secondo me un indicatore di processo molto importante è l'accoglienza dell'alunno disabile; una Scuola in cui l'alunno entri in classe senza che nessuno abbia preparato i compagni a come accoglierlo secondo me non è una Scuola di qualità. Almeno un insegnante dovrebbe aiutare i ragazzi a capire le caratteristiche dell'alunno disabile.

Meglio ancora se i criteri di accoglienza compaiono nel P.O.F.

Indicatori sugli esiti

Sugli apprendimenti abbiamo detto come va fatta la valutazione; la normativa sull'integrazione scolastica però non valuta solo gli apprendimenti scolastici. L'art.12, comma 3 della Legge104/1992 indica quali sono gli obiettivi e le finalità dell'integrazione.

"...L'integrazione scolastica è finalizzata alla crescita in autonomia dell'alunno...", ma questa "crescita" deve avvenire sotto quattro profili:

- gli apprendimenti,
- la comunicazione, cioè la capacità del ragazzo di "crescere" nel comprendere gli altri e nel farsi comprendere dagli altri anche con linguaggi non verbali; è attraverso la crescita nella "comunicazione" che può avvenire l'integrazione scolastica e possono migliorare gli apprendimenti.
- la socializzazione, cioè la capacità di accettare gli altri e di farsi accettare dagli altri.

- la capacità di instaurare scambi relazionali, rapporti di amicizia stabili con docenti e compagni, dentro e fuori della classe. Tutto questo deve riguardare anche la vita extrascolastica.

Se l'integrazione tende a questi quattro obiettivi la valutazione di esito non può riguardare solo gli apprendimenti, ma deve anche riguardare questi aspetti del processo di crescita. Si tratta di decidere

che peso dare alla valutazione sugli apprendimenti e alla valutazione degli altri tre aspetti, la comunicazione, la socializzazione e gli scambi relazionali.

Questi quattro parametri vengono posti dalla legge sullo stesso piano.

Questa è la valutazione della qualità dell'integrazione di una Scuola.

In base al Decreto Invalsi la valutazione potrà essere fatta da tre tipi di soggetti:

1. famiglie (tramite schede, questionari, si chiede di attribuire un punteggio alla Scuola)
2. autovalutazione (da parte del singolo docente, del C.d.C., del Collegio Docenti)
3. MIUR tramite Invalsi: anche in questo caso gli indicatori sono: strutturali, di processo e di risultato.

## POMERIGGIO

Il Dirigente Scolastico Roberto Mario Pasi riapre i lavori.

L'Avvocato **Nocera** inizia a rispondere alle domande raccolte fra le varie Scuole in preparazione del seminario sull'integrazione.

Domanda: qual è il vincolo di segretezza che riguarda i documenti concernenti l'integrazione dei ragazzi disabili nella Scuola (Certificazione, D.F., P.D.F., Tabelloni, Pagelle, Pubblicazioni Quadri)?

Questi sono strumenti di lavoro di tutti i docenti di quella classe. Fanno male i Dirigenti Scolastici che li tengono in cassaforte perché sono coperti dal segreto d'ufficio. Certo che sono coperti dal segreto d'ufficio, ma per i non addetti ai lavori. Per gli addetti ai lavori sono pubblici ma solo per loro. Costoro vengono a conoscenza delle notizie riguardanti i dati sensibili delle persone con disabilità e ai sensi della Legge 675/1996 sono tenuti a conoscere questi fatti, ma sono anche tenuti al segreto d'ufficio nel non diffondere i dati personali degli alunni che seguono.

Per gli insegnanti questi sono strumenti di lavoro necessari per conoscere i problemi dell'alunno.

Una volta che hanno acquisito le informazioni, hanno impostato il loro lavoro e si arriva al risultato finale, è necessario non discriminare l'alunno disabile, per cui nel tabellone, che è pubblico, non bisogna mai scrivere che i risultati riguardano un Piano Educativo Differenziato o Semplificato o che l'alunno è disabile per non creare discriminazioni. Queste informazioni vanno segnate solo sulla pagella consegnata alla famiglia in seguito ad una sua richiesta. Se un alunno con programma differenziato ha preso 8 in tutte le materie nessuno può contestare che il suo percorso differenziato non venga espresso; chi facesse un esposto rivolgendosi al Tar non potrebbe difendere le sue pretese: i tabelloni devono essere disponibili a tutti ma senza segnalazioni discriminatorie. Ci sono i verbali che ristabiliscono con chiarezza l'aspetto legale delle cose e quindi non ci sono problemi.

Domande:

1) definizione di obiettivi minimi in riferimento alle singole discipline ed in relazione agli obiettivi minimi definiti dal C.d.C.

2) modulistica da utilizzare alla fine dei cicli di studio per i percorsi differenziati ( P.E.I.)

Il termine obiettivi minimi si utilizza solo nelle Scuole Superiori; nelle Elementari e nelle Medie non si parla di obiettivi minimi. Cosa sono gli obiettivi minimi? Voi sapete che ogni alunno con disabilità ha diritto di frequentare la Scuola Superiore secondo la Sentenza della Corte Costituzionale n° 215/1987 e la circolare applicativa n° 262/1988 del M.I.U.R.. Siccome però bisogna garantire il diritto allo studio, se noi ci basiamo solo sulla valutazione selettiva, una volta che è bocciato un ragazzino, questo non può più frequentare. Si è stabilito, anche con un parere favorevole del Consiglio di Stato, che la valutazione deve garantire il progresso negli studi del ragazzo.

Si possono fare tre tipi di programmi, per le Scuole Superiori:

1) **Comune a tutti i compagni:** per l'handicap motorio ed in buona parte per l'handicap sensoriale (vista/udito);

2) **Obiettivi minimi:** per un handicap con lieve deficit intellettivo o handicap sensoriali.

Questo percorso di studi, pur riferendosi agli obiettivi di tutta la classe può prevedere la riduzione dei contenuti di alcune discipline o la sostituzione di alcuni di questi contenuti con altre attività decise dal C.d.C.

3) **Programma Personalizzato o Differenziato:** un percorso di studio che pur cercando di rifarsi agli obiettivi della classe, comunque da questi si differenzia date le difficoltà dell'alunno a seguire gli obiettivi comuni della classe.

Chi decide gli obiettivi minimi?L'attività di programmazione è rimessa al C.d.C. che decide ad inizio anno scolastico quale dei tre percorsi intraprendere. Il C.d.C. delibera su quali dei tre programmi fare l'attività, sulla base di un'attenta lettura della D.F. da cui risultano sia le difficoltà dell'alunno, sia le capacità e le potenzialità su cui deve insistere il C.d.C. nel suo progetto.

Una volta fatto questo, ogni docente stabilisce quali sono secondo lui, per la sua materia, gli obiettivi minimi che deve raggiungere l'alunno con handicap intellettivo per ottenere il titolo di studio, essendo lui il responsabile della sua materia. Il programma può anche essere rivisto durante l'anno perché possono esser stati fissati obiettivi troppo elevati o troppo semplici, oppure si può passare da un percorso per obiettivi minimi ad uno differenziato e viceversa. Se ci si rende conto nell'arco dell'anno o degli anni successivi che il ragazzo ha tranquillamente raggiunto gli obiettivi del percorso differenziato e anzi è andato oltre le aspettative, si può decidere di passare agli obiettivi minimi o ai programmi normali senza la necessità di fare delle prove di idoneità per gli anni precedenti per i quali non si sono fatte prove con valutazione ai fini del Diploma. Il C.d.C., una volta che abbia deciso di passare dal differenziato al percorso per obiettivi minimi o normali, ha in mano tutto il materiale per assumere questa decisione. Tenete presente un'altra cosa: la famiglia ha un ruolo determinante. Se si decide di passare ad un programma differenziato, la famiglia può opporsi. Si fa un C.d.C. allargato, un GLH Operativo, si mette a verbale che la famiglia non è d'accordo e la si informa che il ragazzo verrà valutato come tutti gli altri e non come handicappato. In questo modo corre il rischio di avere numerose insufficienze e di andare incontro ad una bocciatura, mentre con il programma differenziato potrebbe essere promosso.

C'è una larga discrezionalità rimessa al C.d.C. ed ai singoli docenti in base al diritto della libertà

di insegnamento. Quando si imposta il programma secondo la volontà dei docenti del C.d.C. ed in base a questo si va alla valutazione, come per tutti gli alunni, anche l'alunno disabile, qualunque sia il tipo di obiettivo scelto, viene valutato da tutto il C.d.C. Per esempio: in un percorso per obiettivi minimi, se alcuni docenti ritengono che quel ragazzo non abbia raggiunto tali obiettivi nella loro materia, si va a votazione e come avviene in tutti i C.d.C. si va a maggioranza bocciando o promuovendo; si può arrivare anche a una maggioranza a contrapposizione cioè con voto determinante del Dirigente Scolastico o suo delegato.

I tre tipi di percorso non si possono frammischiare: una volta stabilito un percorso per obiettivi minimi, tutti i docenti si devono adeguare, anche se sono contrari e fisseranno i loro obiettivi minimi; se l'alunno non li raggiunge voteranno per la bocciatura. Se si passa ad un percorso differenziato, quei colleghi che pensavano che il ragazzo sarebbe riuscito negli obiettivi minimi, devono accettare il percorso differenziato. Ovviamente laddove nelle loro materie l'alunno ottiene dei risultati lusinghieri, useranno i voti dal 6 al 10.

La cosa importante è non frammischiare perché mentre con il programma normale e con quello semplificato (obiettivi minimi), in caso di esito positivo delle prove, l'alunno viene a conseguire il Diploma di Stato, nel caso di programma differenziato ottiene solo un attestato comprovante i suoi crediti formativi cioè che cosa sa effettivamente fare, ma non è un titolo di studio legale. Potrà valere per la Formazione Professionale o per altri effetti, ma non potrà iscriversi all'Università.

**Attestazioni e certificazioni.** La C.M. 125/2001 ha pubblicato uno schema-tipo di certificazione di crediti formativi che riguardano:

- Diploma di Licenza d'Arte o di Qualifica Professionale
- Diploma conclusivo ciclo di studi

Per la Scuola Media c'è un attestato, che però non è molto esaustivo, che riguarda la certificazione di crediti formativi per i ragazzi che non conseguono il diploma di licenza media.

Torno a ripetere certi concetti.

Ogni docente per la sua materia stabilisce gli obiettivi minimi, le conoscenze minime che il ragazzo deve essere di dimostrare di possedere se vuole conseguire il diploma. Oppure viene fatta una programmazione differenziata con il consenso della famiglia, ma non si ottiene il titolo di studio. Si decide sempre a maggioranza.

L'Art. 16, comma 1 della Legge Quadro stabilisce che per tutti gli alunni con disabilità si possono fare dei programmi con delle riduzioni o delle sostituzioni di alcuni contenuti delle singole discipline.

L' O.M. 90/2001, art.15 stabilisce che qualora il C.d.C. voglia passare da un programma differenziato ad uno per obiettivi minimi o a quello normale, può farlo senza la necessità di prove integrative o di prove di idoneità: il pregresso è sanato. Il ragazzo può quindi sostenere l'Esame di Stato. Questa norma si presta a un'interpretazione più restrittiva e a una più permissiva. Secondo il parere di alcuni, si potrebbe fare un esame di idoneità tipo quello di qualifica prima di ammettere il ragazzo all'Esame di Stato. Sarà cura del Dirigente Scolastico fare presente il problema al Presidente di Commissione se è d'accordo per l'esame di idoneità. Secondo i più restrittivi all'esame di idoneità si può ricorrere solo per i passaggi da una classe all'altra, non per gli esami di qualifica (diplomi).

Un'ultima possibilità altrimenti è fare un quesito all'U.S.R. o al M.I.U.R.



Quando si vogliono poi certificare dei debiti formativi, si può sempre fare come per tutti gli alunni.

Domanda: per gli esami della Scuola Media come ci dobbiamo comportare?

Dovete tener presenti l'Art.16, comma 2 della Legge Quadro e l'O.M. n° 90/2001, art.11, comma 11. Per gli alunni della Scuola dell'obbligo si deve tener conto del P.E.I. che deve essere calibrato sulle effettive capacità e sulle potenzialità dell'alunno e la valutazione va fatta verificando prima quali siano i livelli di apprendimento al momento dell'ingresso a Scuola e poi verificando se ci sono stati dei progressi rispetto a quei livelli iniziali. Ovviamente nel fissare gli obiettivi da raggiungere si deve tener conto della D.F. e decidere già a partire dalla prima media se quel ragazzo disabile è in grado o no di prendere il diploma. Se non vi sono progressi si può decidere di non ammetterlo agli Esami e farlo ripetere (art.11, comma 11 dell'O.M. N° 90/2001).

La cosa importante è tener presente che mentre nella Scuola Superiore dove si rilascia un titolo di studio pre-professionalizzante, è necessario raggiungere obiettivi minimi indispensabili per avere tale titolo di studio, seppure con delibera a maggioranza della commissione, nella Scuola Media Inferiore, l'unico riferimento preciso è che deve esistere un percorso didattico predisposto dai docenti e la valutazione degli eventuali progressi rispetto ai livelli iniziali. Non viene rilasciato un titolo di studio che ha un carattere preprofessionalizzante come nelle superiori e quindi su questo si è più liberi di muoversi rispetto alla superiori.

Domanda: quali sono le conseguenze dell'abolizione della Legge 9/1999 sull'innalzamento dell'obbligo scolastico attraverso la nuova Legge 53/2003?

Con un Governo che mira alla selezione ed all'efficienza, la cultura dell'integrazione regredisce. La norma che consentiva l'iscrizione alle Scuole Superiori anche solo con l'Attestato di 3° Media con la certificazione dei crediti formativi, titolo valido per l'iscrizione alla Scuola Superiore ai soli fini di conseguire ulteriori attestati di crediti formativi, dubito ormai che sia ancora in vigore, perché si basava sulla Legge 9/1999. Se tale norma è caducata, occorre fare in modo che l'alunno ottenga il Titolo di Studio di Licenza Media (con obiettivi minimi). Il C.d.C. è libero di ammetterlo o non ammetterlo all'esame di 3° media e di farlo ripetere.

Domanda: come vengono valutati gli obiettivi minimi?

L'art. 16, comma 1 della Legge Quadro recita: "...la valutazione va fatta dagli insegnanti sulla base del P.E.I. che deve prevedere i criteri di impostazione del percorso e la riduzione o la sostituzione parziale dei contenuti di alcune discipline...". Questa riduzione o sostituzione viene proposta dal docente della materia. Occorre guardare bene la norma.

Domande: funzioni e competenze del Docente di sostegno.

Alunni cresciuti in famiglie irregolari e genitori in lotta fra di loro (affidamento, scelta della Scuola, nulla osta).

Il Codice Civile prevede che in caso di divergenza tra i genitori circa l'educazione dei figli, è il giudice che decide non solo sull'affidamento ma anche su questioni inerenti l'educazione dei figli. Se un genitore non è d'accordo può sempre fare appello al Tribunale.

**Domanda : normativa per uscite didattiche con alunni disabili.**

Per le uscite didattiche, noi intendiamo sia le visite di istruzione sia gli stages. C'è una C.M. molto importante, la C.M. 291/1992, paragrafo 8, che dice che per l'accompagnamento alle gite non è

più necessaria la presenza dell'insegnante di sostegno: può essere un qualunque membro della comunità scolastica. E' competenza degli OO.CC. della Scuola garantire prioritariamente la partecipazione dell'alunno disabile alla gita. Questo comporta anche il problema della spesa per l'accompagnatore.

Per il principio delle pari opportunità, dato l'obbligo che siano gli OO.CC. ad occuparsene, ci si può mettere d'accordo con il Comune per avere un assistente educativo. La famiglia non dovrebbe pagare nulla altrimenti si discrimina l'handicap. Per le Scuole Superiori una soluzione pratica c'è: se un compagno maggiorenne, che, con il nullaosta dei genitori, accetta di accompagnarlo e di farsi responsabile, il ragazzo disabile può fare a meno della presenza di un familiare e dell'insegnante di sostegno.

C'è una circolare del 2003 sui viaggi di istruzione che stabilisce che quando il Dirigente Scolastico fa una convenzione con le Agenzie, esse debbano assicurarsi che per gli alunni con disabilità motoria non ci siano percorsi con barriere architettoniche né i mezzi abbiano essi stessi barriere architettoniche.

Per gli alunni gravissimi, laddove non basta un semplice accompagnatore, ma occorre una persona che lo assista ad esempio per andare alla toelette, il C.d.C. o il Dirigente si metterà d'accordo con il Comune o la Provincia perché venga fornito un assistente oppure che l'educatore che ha in classe lo segua anche durante il viaggio di istruzione senza pretendere che gli venga pagato uno straordinario. Nel caso fosse necessario, si può stipulare un contratto a termine, trovando dei fondi al di fuori dei fondi ordinari di bilancio, una sponsorizzazione per esempio. In un periodo in cui c'è l'autonomia, ogni Scuola può trovare soluzioni diverse. Per quanto riguarda la decisione di affidare il ragazzo disabile ad un accompagnatore dipende da caso a caso. Se è un ragazzo quasi del tutto autonomo, si può anche omettere la presenza dell'accompagnatore.

Domanda: gestione figura tutor.

Il tutor ve lo siete "inventati" in Emilia Romagna, anzi mi chiedo come mai i sindacati non abbiano protestato, perché questo significa togliere posti di lavoro ad aspiranti assistenti educativi. Mi sembra una forzatura perché il "tutor per amico" è un ragazzo già uscito dalla Scuola.

La figura tutor è una figura che assiste l'alunno con disabilità, con incarico preciso.

Sono favorevole al tutor come è stato fatto con me: avevo un compagno che sedeva accanto a me e prendeva appunti ed uno che veniva a casa mia per leggere al posto mio. L'alunno disabile può essere aiutato dai compagni o da assistenti educativi.

Domanda : problematiche della valutazione intermedia.

Riguarda gli anni che precedono gli Esami di Stato o il Diploma di terza media. La valutazione intermedia va fatta in base alle scelte del C.d.C. e può essere rivista gli anni successivi.

Domanda: quale modalità e quale tempistica nel definire ed assegnare personale fornito da enti diversi per il Progetto di Vita e del P.E.I. per uno studente disabile?

L'Art.12, comma 5 della Legge 104/1992 dice che: "...il P.E.I. è predisposto dal C.d.C., dagli Operatori dei Servizi Socio Sanitari e dalla famiglia...".

La D.F. indica i bisogni, il P.E.I. ci indica le risposte ai bisogni della D.F.

La tempistica è quella Legge 331 del 2001 che prevede che per poter chiedere le deroghe e lo sdoppiamento delle classi debba essere fatto un progetto sulla base del P.E.I. che va mandato al

C.S.A. ed all'U.S.R. entro maggio–giugno. L'U.S.R. entro il mese di luglio deve decidere se accordare o meno le deroghe richieste. Vale anche per l'Ente Locale che deve fornire gli assistenti educativi. Bisogna programmare l'anno prima per l'anno dopo, per legge.

Domanda: gli operatori dell'ASL devono collaborare con la progettazione del P.E.I.?

L'art. 5 della Legge Quadro dice che gli Operatori Socio-Sanitari che hanno la competenza esclusiva per la Diagnosi hanno l'obbligo di partecipare alla stesura del P.D.F. e poi del P.E.I. e a verificarli. In molte regioni ci sono accordi di programma che stabiliscono le scadenze per la stesura e la verifica del P.E.I. Invece in molte regioni del Sud c'è poco personale per cui dopo aver fatto la Diagnosi, non hanno tempo di partecipare alle riunioni di verifica del P.E.I. Noi stiamo insistendo con le Regioni perché rivedano gli organici di questo personale per garantire la presenza sia alla formulazione che alle verifiche del P.E.I. Questo Governo ha mantenuto la normativa per l'integrazione scolastica dei governi precedenti, a volte l'ha migliorata, ma non si preoccupa della verifica dell'applicazione delle leggi o di intervenire quando queste norme non vengono rispettate.

Occorre che questo Governo intervenga sugli Assessori Regionali e sui Direttori Sanitari.

Domanda: alla luce delle nuove disposizioni ministeriali in materia di disabilità certificabili che danno diritto all'assegnazione di un intervento di sostegno, cosa cambierà in futuro?

Questo è il Decreto sulla "individuazione degli alunni handicappati" previsto dalla Legge Finanziaria dello scorso anno, art.35, comma 7: l'individuazione non sarà più effettuata da una persona singola, uno specialista come dice il Decreto del 1994, ma sarà effettuato da una Commissione che accerta l'handicap che si rifà a parametri oggettivi per individuare l'alunno come persona handicappata. Si ricorrerà all'I.C.F. per la Diagnosi Funzionale che terrà conto di:

- Struttura corporea
- Funzioni (deficit; personalità)
- Contesto (società come contesto)

La Legge Quadro n° 104/1992 dice che la normativa sull'handicap si applica solo alle persone certificate e persone certificabili sono solo quelle che hanno una minorazione stabilizzata o progressiva. Quindi persone con una minorazione che potrebbe essere corretta nel corso dell'età evolutiva non dovrebbero essere certificate come handicap.

Problema: quando la gente mi dice che questo Governo ha ridotto i posti di sostegno secondo me non dice tutto il vero. Ci sono state riduzioni in Organico di Diritto in base alla normativa Berlinguer (rapporto di 1/138), ma in Organico di Fatto le deroghe vengono mantenute con conseguenze però negative sulla continuità.

L'errore sta nella Legge del 1997. Ci saranno invece riduzioni di posti di sostegno perché le persone che prima venivano certificate come disabili non verranno più certificate secondo la nuova legge. Il problema è un altro: quali risorse abbiamo per far fronte a queste problematiche? Nella Scuola non abbiamo solo difficoltà di apprendimento legate all'handicap, ma anche riconducibili ad altre cause: la sola Legge 285/1997 prevedeva delle azioni per prevenire il disagio, ma non è stata mai rifinanziata. Al M.I.U.R. hanno aperto un Gruppo di Studio per cercare di far fronte a queste problematiche che si riverberano sulla dispersione scolastica.

Domanda: indicazioni della normativa riguardane l'inserimento a Scuola di bambini affetti da

malattie croniche (diabete, emofilia, epilessia).

Qui sorge il problema della somministrazioni dei farmaci a Scuola. Voi sapete che il C.S.A di Bologna o l'U.S.R. ha già fatto una convenzione con l'AICE (Associazione Epilessia) nella quale si accetta l'autorizzazione dei genitori a far somministrare farmaci, secondo una prescrizione medica, che non comportino interventi invasivi sul corpo dell'alunno da parte della persona che si assume l'incarico. Laddove ci sia una persona disponibile da parte della Scuola, non ci sono problemi, se invece c'è da valutare per esempio il grado glicemico del sangue o la quantità di zuccheri nelle urine, è necessaria una persona che abbia fatto un breve corso di formazione presso l'ASL, la prescrizione medica e l'autorizzazione della famiglia. Laddove tutto questo non si possa realizzare è necessario individuare una persona responsabile della sicurezza nella Scuola che si occupi di tutto ciò. Se anche questo non si può verificare, si provvede diversamente: esiste una Sentenza del Tribunale di Roma che obbliga l'ASL a fornire un infermiere professionale a tempo pieno nella Scuola qualora ci siano problemi di crisi epilettiche.

Domanda: chiarimenti sui termini Equipollenza – Equivalenza delle prove secondo la legislazione vigente.

Equipollenza ed equivalenza sono sinonimi. Sono prove che pur fatte in modo diverso devono offrire all'insegnante la possibilità di valutare se l'alunno ha raggiunto gli stessi risultati dei compagni: esempio una prova scritta sostituita da una orale o viceversa, un questionario a scelta multipla con domande di richiamo a incrocio per verificare se le risposte sono date a caso oppure ecc. I Centri di Documentazione potrebbero fare un'indagine per verificare se sono state raccolte prove equipollenti per poterle diffondere. La prova equipollente deve garantire con i mezzi che si ritengono più opportuni, ma anche con la modificazione dei contenuti culturali, che l'alunno possa dimostrare di sapere le cose che sanno gli altri.

Domanda: nel corso dell'Esame di Stato (prima prova) se l'alunno disabile non è preparato sui contenuti della traccia di letteratura fornita dal Ministero, perché argomento non affrontato durante l'anno scolastico, si può modificare la prova in termini di contenuto?

Il M.I.U.R. dà almeno otto tracce nell'esame di Stato (prima prova) per cui l'alunno non è obbligato a scegliere la traccia di letteratura. Se la classe può scegliere fra otto tracce perché l'alunno disabile

non può avere questa possibilità?

Per i percorsi differenziati non mi porrei troppi problemi purché non vengano modificate formalmente le norme. I motivi sono due: non viene rilasciato un titolo di studio e non ci sono controinteressati che possano far ricorso.

L'importante è che l'alunno possa fare un esame secondo le modalità con cui ha svolto le prove durante l'anno, perché dargli una traccia diversa mi sembra gratuito ed ingiusto.

Per questi alunni l'esame non è selettivo, ma è la realizzazione conclusiva del suo diritto allo studio.

Non è una gara ma un traguardo.

Se ritenete che gli giovi per una sua soddisfazione, lo fate partecipare all'Esame di Stato. Se pensate che invece possa essere motivo di ansia, gli fornite un certificato con i crediti formativi dopo il termine del corso.

Per gli alunni con programma differenziato, l'esame deve essere il coronamento di un percorso di

studio, deve essere un'opportunità per il ragazzo, non un trauma, uno stress, quindi se il C.d.C. che lo conosce per la sua fragilità, preferisce non fargli fare l'esame, si rilascia l'attestato, che viene firmato dal Dirigente Scolastico, non dal Presidente di Commissione.

I problemi grossi sorgono per gli alunni che hanno diritto al titolo di studio o che lo possono acquisire.

Ormai tutti hanno diritto ad essere ammessi all'esame però un C.d.C. può deliberare a verbale di non ammettere un alunno disabile all'esame perché questo nuocerebbe al suo equilibrio psicofisico.

Finché non vi sarà il riconoscimento reciproco dei crediti formativi e dei titoli di studio fra Scuola ed Enti di Formazione e mondo del lavoro (non solo in Italia, fra le varie Regioni, ma anche con i paesi dell'Unione Europea), i crediti formativi valgono quello che valgono.

Domanda: quando l'insegnante di sostegno prepara un compito in classe che viene svolto al di fuori della classe, chi deve valutare il compito, l'insegnante di sostegno o l'insegnante curricolare?

Io sono sempre contrario che l'alunno esca dalla classe con l'insegnante di sostegno.

Bisognerebbe imporre agli insegnanti di classe di aggiornarsi per poter cogestire il problema dell'integrazione.

Nel caso da lei presentato la valutazione sarà fatta dall'insegnante di sostegno, se si facesse un verbale dove si dichiara che tutti hanno valutato, si farebbe un falso in atto pubblico con conseguenze penali per tutti. Il fatto stesso che sia solo l'insegnante di sostegno a seguirlo è in palese violazione della norma sull'integrazione.

Domanda: alunni certificati che cambiano Scuola, da provincia diversa in corso d'anno: quale sostegno dare?

E' un problema delicato. Quando avviene tra territori contigui, se l'insegnante di sostegno è stato nominato solo per quell'alunno ed è disponibile a seguirlo, di solito, tramite il C.S.A si trova una soluzione pratica.

Invece se l'insegnante di sostegno non è disponibile a seguire l'alunno o deve seguire altri alunni che rimangono nella Scuola di provenienza, si farà una richiesta per una nomina con un contratto a termine di un altro insegnante di sostegno. Se fosse disponibile un docente specializzato sarebbe meglio, altrimenti, si nomina un docente senza titolo.

L'Amministrazione deve fare il possibile, ma è stato comunque il ragazzo a chiedere lo spostamento: "ad impossibilia nemo tenetur". Se l'insegnante di sostegno però, rimane senza posto nella vecchia Scuola, c'è un problema di soprannumerarietà; allora lo si nomina d'ufficio nella nuova Scuola e se questa è fuori provincia, il docente diventa "a disposizione sulla provincia". In base al contratto Collettivo sulla mobilità, non si può assolutamente obbligare un docente, anche in caso di soprannumerarietà, a cambiare provincia.

### **Intervento dell'Ispettore Raffaele Iosa**

Quando sono entrato qua, ho ricevuto già in corridoio numerosi quesiti sugli esami di stato per gli alunni disabili. So che, spesso, questa specie di "novità" rende complesse le tradizionali abitudini dei riti valutativi della scuola superiore. Grazie a Dio, però, per la disabilità non vi si chiede di essere giudici, né arbitri, ma "formatori". Il nostro orizzonte giuridico è l'articolo 3 della Costituzione: nostro compito è "rimuovere" le difficoltà in tutti i modi, e "promuovere" tutti i potenziali di ogni persona.

Spero che gli Esami di Stato anche per gli alunni “normodotati” voi non li viviate come una “gara sadica”, ma una prova di valore formativo. Stiamo preparando una circolare regionale sulla gestione degli Esami di Stato in presenza di alunni disabili, perché l’anno scorso abbiamo dovuto raccogliere decine di casi di presidenti di commissione quanto meno strani, in relazione a questioni di nessun valore pedagogico e di nessun peso giuridico. Solo puro formalismo astratto.

Tenendo conto che non siamo davanti ad un concorso, che è già molto per la persona avere vissuto una vita di disabilità e di difficoltà, il pensare di creare un’ ulteriore difficoltà al termine della sua Scuola mi pare persino patetico, a meno che, appunto, non ci sia un vizio a monte circa la vostra idea di valutazione terminale, nel sentirvi più giudici e burocrati di noi.

Posso, invece, presentare una questione strutturale su cui merita riflettere, sulla “sostanza” della scuola piuttosto che sulla forma: l’anno scorso in questa regione 446 ragazzi hanno affrontato l’Esame di Maturità ed altri 300 sono riusciti ad avere un qualche Diploma di Qualifica o un qualche titolo con un esito. Sono di una felicità inaudita a dirvi questi numeri: 446 ragazzi disabili sono arrivati più o meno davanti ad una “roba chiamata esame” e che ce l’hanno fatta, è un segno di un grande successo di questa regione in relazione a che cosa è accaduto all’istruzione superiore in rapporto ai disabili. Non giudice arbitro, ma formatore.

Perché capiate la misura: 450 alunni disabili sono nelle nostre stime circa metà della leva di quell’anno; naturalmente sapete bene che non sono tutti coetanei poiché i disabili hanno delle storie di percorso scolastico più lunghe nel tempo, ma immaginiamo che 450 sia un numero standard annuale, significa che oggi in questa regione circa metà degli alunni disabili ce la fa. Posso dirvi, invece quale sia la mia analisi, che mi appassiona di più che disquisire sulla forma degli esami. La questione dei numeri che vi ho dato ha una grande portata di tipo istituzionale per noi: la regione Emilia- Romagna è la regione che in assoluto in Europa, ha il più alto livello di successo scolastico dei disabili, ma non è un caso che la regione Emilia-Romagna abbia il più alto numero di ragazzi che vanno alle Scuole Secondarie di 2° grado ed il più alto numero di ragazzi che prendono la maturità.

Io faccio una relazione di natura culturale-politica esplicita su questi due elementi: l’idea che ho io è che il relativo successo che ha il mondo della disabilità in questa regione è figlio di una cultura dell’inclusione che va ben oltre l’handicap in quanto tale.

Aggiungo che questa è la regione che ha il più alto numero di cittadini stranieri accolti nelle nostre scuole, il più alto numero di ore di educatori pagati dai Comuni e potrei andare avanti ancora sapendo molto bene che, finito l’elenco degli aspetti positivi ci sarebbe quello degli aspetti negativi. Ciò che mi importa è la presa di coscienza che viviamo in un territorio nel quale l’inclusione è un processo altamente condiviso e talmente ovvio per tutti, che ci sorprende molto quando qualcosa non funziona, molto di più che in altre regioni italiane. E’ un patrimonio sociale, civile e pedagogico di grandissima portata. Forse questo motiva ancora di più la stranezza delle domande che sentivo prima, in rapporto al piacere che ognuno ha a percepire invece che ci sono processi civili, sociali ed educativi di grande valore.

Posso dire in base ai primi indicatori che sto raccogliendo, per esempio, sul rapporto fra scuola e mercato del lavoro del mondo disabile, che la quantità di cittadini disabili che lavora nella nostra regione è cospicua; non voglio fare l’apologia dell’Emilia- Romagna per forza, ma se non abbiamo questo sguardo di orizzonte non ci capiamo sul resto.

Non lo so se ho riposto quanto basta alle determinate questioni del “valutare”. Posso solo dire che l’ingresso dei disabili nel mondo della Scuola, a partire dagli anni 70, aveva un obiettivo, che non

era solo quello di inserire i disabili, ma era quello di “smontare il mito della normalità”. Era quello di ripensare ad un modello di una Scuola delle uguaglianze, delle opportunità per tutti, a prescindere da quante gambe a quanti occhi avevano ed inevitabilmente quindi non una Scuola Gentiliana, non selettiva, una Scuola delle opportunità.

Guardate però che non è un caso che l’inserimento dei disabili nelle Scuole Superiori sia l’effetto di un sentenza della Corte Costituzionale, piuttosto che di un processo di leggi. Perché in effetti, questo è il settore che dal 1923 è rimasto immutato, nel modello simbolico di significato: è una Scuola che seleziona.

La malattia però, non è nel disabile, è in questo modo di pensare la “Scuola” dove l’ingresso della diversità, ovviamente, -dalla materna alle superiori-, mette in crisi in ogni momento e in ogni ora, i nostri pregiudizi della “normalità”. Viene messo in discussione l’Altro, come persona per la quale noi dobbiamo inventare tutte le strategie possibili, le azioni per tirare fuori da lui tutto il potenziale: ciò che ci importa non è quello che gli manca, ma quello che ha.

Spesso queste odiosissime Diagnosi Funzionali sono un elenco dei “non”: ne ho letto alcune giorni fa, una bellissima: ” Non ha.... , Non fa.... e sputa!”. Ho pensato che almeno si era trovato qualcosa che faceva!

L’idea dei “potenziali” è l’idea di una Scuola che non si arrende davanti ad una presunta evidenza genetica o una presunta evidenza biologica, è un fenomeno culturale che va ben oltre la disabilità. Tocca la nostra quotidianità, la nostra esperienza di questi 30 anni, quasi miracolosi, è segno forse che viviamo in un Paese, in cui il tasso di civiltà è migliore di quello che tante volte ci rappresentiamo in televisione, nella vita quotidiana o così via; un patrimonio che potrebbe essere perduto o inquinato da una mentalità che crede che l’obiettivo della Scuola sia solo quello del “giudicare”. Mi verrebbe da dire agli insegnanti ammalati di “giudicismo”, che meriterebbero un po’ di “giudizio” anche loro ogni tanto, visto che ciò che i ragazzi imparano dipende da ciò che gli insegnanti insegnano! Perché se fosse vero che il ragazzo impara a prescindere dagli insegnanti, tanto vale non averli!

Mi piacerebbe molto che gli insegnanti che valutano il ragazzo alla maturità fossero valutati circa il modo con il quale hanno portato i ragazzi al termine degli studi, ma non succederà mai in Italia.

La cosa che vi chiederei, a prescindere naturalmente dall’ handicap, è una grande simpatia verso i nostri “giovani” non nel senso ruffiano o amichevole: guardate che essere giovani oggi è una fatica dell’accidente e in una società, dove le sirene e le mire sono per il fighetto e per la belloccia, avere i brufoli, essere gobbi, essere in una carrozzina è moltiplicare l’handicap.

Sì, è complesso oggi, ed in questa complessità dove la Scuola spesso diventa per loro una tortura, riuscire ad avere simpatia non “ruffiana” per i ragazzi, vuol dire, per me, essere una sola cosa: essere “seri”, cioè avere una grande dote educativa, smetterla di “amare” i ragazzi, ma “credere” in loro che non è la stessa cosa.

Trovo invece spesso nella Scuola italiana una “melassa” di “affettivismo” che porta nel mondo della disabilità un grande equivoco circa i potenziali: è il caso ad esempio dei bambini Down. Uso sempre questo esempio: essi hanno un enorme difetto che non è legato al loro cromosoma, ma al fatto che sono simpatici e determinano molto spesso nell’insegnante un abbassamento della soglia dell’attesa delle performances di questi ragazzini perché ”tanto ti voglio bene lo stesso”. Questo caso non accade alle superiori, ma in prima, seconda e terza elementare.

E’ uno di quei tipici fenomeni affettivi alla rovescia, dove l’eccesso di socializzazione può abbassarci automaticamente la soglia dei potenziali, per cui se il ragazzo non impara a leggere ed

a scrivere, ci dovremmo chiedere se per caso sia perché l'insegnante non ha creduto in lui. Non vi chiedo di "levare sangue dalla pietra", ma di crederci, non solo per il ragazzino disabile, ma per tutti.

Vi chiedo di fare in modo che, davanti a ballerine, veline e modelli simbolici di una condotta bizzarra, davanti a genitori che adorano i figli piuttosto che educarli, ci sia almeno uno che, seriamente nella vita creda in lui, insegnandogli che la vita è fatica, che apprendere è complesso. E' all'interno di questa concezione che la diversità fra le persone trova una legittimazione: nessuno vi chiede di chiudere un occhio, nessuno vi chiede una raccomandazione, ma vi si chiede un occhio attento ai potenziali, alla grande umana fatica che ha fatto questa persona ad arrivare con voi, non a prescindere da voi, ad un determinato risultato della sua esistenza e riconoscere che, poiché trenta anni fa sarebbe stato messo nei collegi, oggi è invece a fare gli esami con voi. Riconoscere questo come un trionfo, un segno di civiltà nella quale voi insegnanti e lui cittadino avete forse garantito l'art. 3 della nostra Costituzione.

Parlando di disabilità, io uso molto questo titolo: "ragazzi in comune" perché sto appassionandomi molto, in questa epoca, a un tema che sento come il più tormentato sulla disabilità e che non riguarda gli insegnanti. E' il Progetto di Vita previsto dalla Legge 328 sull'integrazione dei servizi sociali. Vorrei che tutti i soggetti che per legge, per soldi, per norme, agiscono sul disabile, la smettano di trattarlo come "cliente", la smettano di considerarlo come "paziente", ma comincino a lavorare in modo integrato, riconoscendogli il diritto di cittadinanza. Parlo di ciò che in inglese si definisce *governance*: l'insegnante, la famiglia, il dottore, i servizi sociali del Comune devono agire insieme.

Il problema va oltre la questione dell'integrazione attraverso gli Accordi di Programma Provinciali dove spesso quello che accade è la divisione della "torta": ancora ieri mi chiedevano se il trasporto di un ragazzo disabile che frequenta le Scuole Superiori debba essere pagato dal Comune o dalla Provincia. Il fatto è che alla fine è il papà che lo porta al mattino a Scuola.

C'è una questione più sottile che attiene all'etica delle Amministrazioni Pubbliche, detta in un modo un po' cattivo: se le Istituzioni sono fatte per i cittadini o noi per loro. Un esempio che faccio sempre è che alle cinque del pomeriggio negli ospedali si mangia. Rimane la domanda: gli ammalati hanno fame prima, o sono gli orari dei cuochi che condizionano l'alimentazione ospedaliera?

L'organizzazione qualitativa dei nostri servizi è calibrata sulla persona o sul nostro modello burocratico? Ancora ieri sentivo di difficoltà in alcune città di questa regione a fare riunioni dei cosiddetti GLH di Scuola semplicemente perché gli psicologi "smontano" alle ore 14 per poter svolgere la libera professione di pomeriggio.

Ora la questione del creare sinergie in una logica di *governance* è strategica, anche perché noi viviamo in una regione nella quale tutti i punti istituzionali danno moltissimo sulla disabilità:

abbiamo 36.000 ore di educatori settimanali pagati dai Comuni, abbiamo circa 300 tutor, figure, in provincia di Ravenna non so perché, poco sviluppate. Inoltre abbiamo un mondo del volontariato fortissimo. Abbiamo un numero di insegnanti di sostegno che, per quante polemiche possiamo fare, è assolutamente lo stesso di dieci anni fa. Abbiamo invece il problema grandissimo, drammatico di un numero insufficiente di insegnanti di sostegno specializzati. Non si può dire che in questa regione la quantità non sia visibile, ma il problema è come rendere qualitativa questa risorsa in una logica di incontro fra diverse professionalità in relazione alla persona.



Da due anni ci abbiamo provato. Nel primo anno io ero anche a Ravenna ed abbiamo fatto un piccolo intervento inerente i Tavoli di Concertazione fra gli EE.LL. e la struttura amministrativa per la valutazione sui posti di sostegno. Si trattava di ragionare insieme caso per caso su che cosa fosse realmente necessario nella logica del Decreto 141/1999, sulla base del progetto della Scuola e così via. Tentativo molto difficile perché, per esempio, è abituale l'atteggiamento, tra le Amministrazioni, quando si spende, di avere la percezione che l'altro "voglia fregarti". Poiché siamo in una fase di ristrettezze, è obiettivamente difficile cominciare a dialogare fra Istituzioni e capire che quando ci sono risorse, soprattutto quando queste sono in calo, che non è litigando che il problema si risolve.

Ancora oggi si assegna denaro per l'handicap sia in base alla Legge Regionale n° 1, attraverso la Provincia, sia attraverso lo Stato; ma le due forme di finanziamento non si incontrano. Sono due anni che sto cercando di lavorare per un'idea di integrazione di finanziamenti.

E' normale che in una Scuola, il medesimo computer lo si chieda al C.S.A. ed alla Provincia sperando che almeno uno dei due lo fornisca. E' la vecchia logica del chiedere più che del "pianificare".

Per esempio sto lavorando molto per creare sul territorio strutture integrate di supporto alle Scuole ed ai cittadini dove ci sia un'area medica, un'area sociale, un'area educativa, ciascuna con sedi di ricerca, di documentazione e di confronto comuni.

Sappiamo bene, infatti, che soprattutto in tutte le disabilità, più la persona è isolata, più le difficoltà si acuiscono. Per dire come l'integrazione di tutte le competenze e di tutte le risorse sia strategica. Io noto che la nostra regione fa fatica ad applicare una legge che contempera questa integrazione tra le competenze e i servizi: la Legge 328/2000, attraverso la legge 12, fatta di recente, inerente i Piani di zona.

Lo sto dicendo dopo tutta l'apologia che ho fatto all'inizio.

Parto dal fatto che comunque "siamo bravi". Ma due sono gli aspetti che a me preoccupano di più: Il primo: ognuna delle strutture pubbliche ha il "suo potere", ma fa fatica - più che gli Assessori, le burocrazie, esattamente come nella nostra Amministrazione - ad immaginare che mescolare insieme soldi e risorse è più conveniente per tutti. Ripeto che "lavorare" per strutture integrate facilita molto quella pazzesca fatica della documentazione, della circolazione, della comunicazione delle informazioni.

Il secondo: è un campanello d'allarme un po' più polemico e attiene alle esperienze dei percorsi medicali di questa regione. Si sono aperti troppi reparti di Neuropsichiatria e troppi dottori hanno preferito i "letti" ai "territori". Sento cioè un rischio, per la verità diffuso in tutta Europa, ma ancora di più ne voglio parlare qui, di una "medicalizzazione" dell'esistenza, non dell'handicap. Cito una mia polemica, ormai nota, con la Struttura Sanitaria di Ferrara, dove diagnosticano l'ADHD, danno il Ritalin a tutto spiano, con tutta una serie di effetti sui comportamenti della persona, un metodo che "deprezza" l'approccio psicosociale e l'approccio educativo.

Sono questioni che, apparentemente, non sono politiche o pedagogiche, in realtà, hanno un grande peso. Molta della ricerca medica, soprattutto nelle aree economicamente più agiate, si sta buttando nella genetica, nel mito del "farmaco" che guarisce ogni dolore della vita. C'è un calo di attenzione scientifica, in questa regione, sul ruolo psicosociale degli psicologi, degli psichiatri, degli assistenti sociali, ed anche ovviamente un travaso di risorse economiche pesanti da quello che è l'intervento nel territorio a quello che è l'intervento nelle strutture chiuse.

E' questione non da poco, perché altrimenti qual è il rischio? Il rischio è che la pedagogia o meglio

quell'idea della pedagogia come riscatto della persona o sviluppo delle opportunità diventi la "serva sciocca", diventi in un qualche modo succube del mito del dottore. In questo modo l'insegnante potrebbe essere portato, quando incontra un medico a chiedergli: "cosa ha?" piuttosto che chiedersi assieme al dottore: "chi è? che cosa possiamo fare per lui?"

Voi capite che un'altra delle grandi sfide dell'integrazione era rendere la persona più libera, più autonoma, più responsabile perché partiva dall'idea che l'approccio psicosociale, didattico-sociale, dell'integrazione scolastica, fosse strategico nell'intero Progetto di Vita.

Altrimenti il rischio è che la Scuola diventi quel grande parcheggio nel quale non c'è la speranza di un Progetto di Vita, ma l'illusione dell'amicizia e che quella grande socializzatrice che è la Scuola perda la sua occasione di essere il luogo del "riscatto" cognitivo.

Termino con una cosa che mi rende orgoglioso da tre anni, da quando l'ho saputo. C'è una ricerca del Prof. Renzo Vianello che in un qualche modo dà ragione alla tesi che sostenevo poco prima, una ricerca svolta sui ragazzini Down e sul loro quoziente intellettivo. Vengono messi a confronto i ragazzini Down italiani, tedeschi e belgi. Vi è noto che i bambini tedeschi e belgi sono inseriti in Scuole speciali.

Ebbene, l'esito formidabile per noi italiani è che il quoziente intellettuale dei bambini Down italiani è superiore in media del 25 - 35%. Di certo il quoziente intellettivo non fornisce un'interpretazione scientifica della qualità della vita. La cosa più bella non è tanto questo dato ma la spiegazione che ne dà Vianello: il quoziente intellettivo così alto non pare essere merito tanto degli insegnanti, non offendetevi, ma, importantissimo da dire, del fatto che i bambini Down italiani restano con tutti gli altri compagni. E' la dimensione orizzontale dell'eterogeneità che aumenta l'intelligenza; devo dire che questa, peraltro, è la mia idea "politica" di Scuola in genere e non solamente inerente i bambini disabili. Più alta è l'eterogeneità di un luogo, più è possibile pensare che lo stimolo cognitivo, lo sviluppo delle competenze sia alimentato purché naturalmente l'insegnante creda nell'eterogeneità.

### **Prende la parola l'Avvocato Nocera:**

L'ispettore Iosa era stato chiamato per una tavola rotonda, nella quale dovevamo accennare a qualche cosa sulle prospettive dell'integrazione alla luce della normativa più recente.

Domanda: il ruolo futuro dell'insegnante di sostegno nella Scuola della Moratti.

Stando alla normativa nella Scuola della Moratti, l'integrazione è prevista come principio fondamentale, ciò è stabilito dall'art. 2 della Legge Delega n° 53/2003 ed è stato ripreso nell'ultimo articolo (art.19) del decreto n° 59/2004. Quindi l'integrazione scolastica, come principio, è garantita. Però andiamo a vedere come in concreto, a mio avviso, questo principio si può realizzare o potrebbe non essere realizzato.

Guardiamo gli Allegati al decreto n° 59/2004, per intenderci, quello sugli obiettivi della Scuola dell'infanzia, della Scuola Primaria, Secondaria di 1° e di 2° grado ed al profilo dell'alunno al termine del suo percorso scolastico.

Debbo dirvi che io ho avuto una grande delusione per il contenuto di questi Decreti, perché avendo visto ribadito il principio dell'integrazione mi auguravo che in questi Decreti ci fosse più spazio per l'integrazione. Mi rendo conto che la Riforma Moratti non si occupa degli handicappati, come obiettivo di fondo. Si può discutere, si può essere d'accordo oppure no, ma l'orientamento almeno quello dichiarato è quello di creare una Scuola competitiva con le altre Scuole europee.

Competitiva significa capace di fornire delle professionalità che possano rispondere alle esigenze del mercato sempre più competitivo a livello mondiale.

Nel momento in cui però questa stessa Riforma dice che tra gli obiettivi c'è anche quello dell'integrazione, pensando agli alunni con handicap intellettivo grave, che ovviamente non possono avere una logica competitiva, voglio allora capire come in concreto, in questa Scuola, ci possa essere spazio per loro. E torno a dirvi che nei Decreti Delegati ho trovato pochissimo spazio sull'argomento: c'è un accenno a proposito della Scuola dell'infanzia, dove si parla della diversità, ma gli alunni sono visti soltanto come "oggetto di attenzione", perché si dice che i compagni debbono rendersi conto che la "diversità" non è una "iattura", ma un aspetto della realtà nella quale vivono. Ma in questo modo gli alunni con disabilità sono soltanto soggetti passivi dell'attenzione dei compagni, non sono soggetti attivi, in un dialogo integrativo.

Andiamo a guardare gli obiettivi della Scuola primaria e della Scuola secondaria ed il profilo finale al termine della Scuola secondaria: vediamo che in via di principio c'è scritto che gli obiettivi di queste Scuole devono riguardare anche gli alunni in situazione di handicap, e si dice che gli obiettivi formativi devono tenere conto delle esperienze presenti e pregresse di questi alunni, e delle loro capacità e potenzialità per le loro realizzazioni future. Come principio mi va benissimo, però poi quando andiamo a vedere il profilo conclusivo dell'alunno ci rendiamo conto che "l'alunno ideale" della Riforma deve saper e saper fare tali e tante cose che i nostri alunni con disabilità intellettiva praticamente vengono esclusi dalla previsione di questi obiettivi. Questi obiettivi non riguardano gli alunni con disabilità.

Una riprova l'abbiamo avuta con il Progetto Pilota 3 (della qualità). Voi sapete che sono tre anni che l'Amministrazione sperimenta la valutazione degli apprendimenti degli alunni italiani per confrontarli con quelli delle altre Scuole europee. Bene, quest'anno, specificamente dietro insistenza delle nostre Associazioni, hanno deciso di predisporre dei questionari di Italiano, Matematica e Scienze somministrabili anche ad alunni con handicap intellettivo. C'era però una nota che riguardava le linee guida con cui somministrare questi questionari che diceva: "...vanno somministrati questi questionari anche agli alunni con disabilità, però, quando andate a fare la tabulazione dei risultati, escludete i risultati degli alunni con disabilità intellettiva perché abbasserebbero la media". Questo ci ha mandato su tutte le furie, perché questa impostazione non tiene conto per nulla dei trenta anni di lavoro che voi insegnanti avete fatto nelle Scuole per l'integrazione degli alunni con disabilità e che il M.I.U.R. si è sforzato di realizzare tramite norme sulla valutazione.

A questo punto se mi dicono che l'alunno ha diritto a stare a Scuola, ma poi a livello della valutazione, diventa inesistente o invisibile per la Scuola, vuol dire che al M.I.U.R. e all'Invalsi non hanno capito assolutamente nulla dell'integrazione scolastica.

Allora deve esserci una revisione della prassi valutativa, perché ne va della qualità dell'integrazione e del futuro dell'integrazione; se gli alunni disabili diventano invisibili in fase di valutazione, lo diventeranno in fase di programmazione, lo diventeranno anche in fase di iscrizione e quindi, a ritroso, corriamo il rischio di vederli esclusi dalle Scuole, o di vederli concentrati in alcune Scuole private che pur di avere dei fondi, si offriranno di svolgere questo tipo di servizio. La qual cosa non ci lascia assolutamente tranquilli.

Il prossimo 4 maggio avremo un incontro con il M.I.U.R. che dopo mesi di insistenza, riconvoca finalmente l'Osservatorio, e siamo riusciti a far mettere all'ordine del giorno la problematica della valutazione della qualità dell'integrazione. Quello che sosterrò è questo: sulla base della

normativa che il Ministero ha emanato fino ad oggi in materia di valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità, le prove vanno calibrate con questa stessa logica, cioè l'apprendimento di Italiano, Matematica e Scienze, vanno adeguati, personalizzati agli alunni con disabilità intellettiva. Laddove i test predisposti per questi alunni risultassero positivi, i loro risultati debbono far media con quelli degli altri, perché altrimenti noi separiamo ciò che la Legge vuole che sia unito.

La Scuola deve essere inclusiva e non esclusiva.

Quello che noi chiederemo allora è questo: che di intesa con le Associazioni delle singole tipologie di minorazione, si possano predisporre dei questionari valutabili e documentabili che facciano media con tutti gli altri, che vengano individuati degli indicatori strutturali, di processo e di esito che permettano di valutare i livelli di qualità dell'integrazione scolastica. Altrimenti noi corriamo il rischio che le Scuole dove l'integrazione è fatta con serietà, se poi non se ne tiene conto, saranno penalizzate rispetto a quelle Scuole che se ne fregano, incassano soldi e vantaggi e vanno avanti per conto loro. Laddove invece si dovesse tener conto e si dovrà tener conto anche degli indicatori di qualità dell'integrazione, che faranno media, anche con gli altri indicatori, le Scuole che non lavorano seriamente saranno penalizzate vedendosi addirittura abbassare la media valutativa nei loro confronti.

Solo in questo modo, noi come Associazioni accetteremo che la Riforma vada avanti.

Vedremo adesso cosa viene fuori con i Decreti sull'obbligo, sul diritto-dovere all'istruzione-formazione, ma abbiamo visto già adesso delle ricadute che ci hanno lasciato trasecolati.

La Regione Veneto e la Regione Campania fra le norme sulla formazione professionale, prendendo spunto dalla norma della Riforma Moratti, secondo cui il Diploma di Licenza Media è titolo di accesso al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, hanno stabilito che gli alunni con handicap che non abbiano il Diploma di 3° Media, non possono accedere non solo ai licei, ma neanche ai corsi di formazione professionale.

Questa è una cosa che non accetteremo nel modo più assoluto perché una Scuola che per un verso ti obbliga (obbligo formativo) a formarti, ma poi ti esclude dalla possibilità di adempiere a questo obbligo, per un requisito puramente formale, è una Scuola contraddittoria. Anche le regioni stanno cominciando a recepire questa logica. Quindi noi chiediamo che anche su questo si faccia chiarezza e vedremo come le cose si potranno realizzare.

Andiamo ora ad analizzare il discorso sul Profilo Finale. Se qualcuno di voi ha letto attentamente il Decreto 53/2003 sulla sperimentazione della Riforma Moratti, quando ancora non era stata approvata, e lo confronta con l'attuale allegato al Decreto riguardante il Profilo Finale dello Studente, si sarà reso conto che in quello dello scorso anno nella premessa c'era un brano molto importante di Vigotsky che invece il nuovo decreto trascura totalmente. In quell'allegato si diceva che per gli alunni con handicap, come sosteneva prima Raffaele Iosa, a differenza del mondo medico, che guarda i ragazzi sulla base della loro minorazione per curarle, la Scuola deve guardare alle loro potenzialità per intervenire e svilupparle. Questo brano non compare più. In quel decreto si diceva inoltre che le persone con disabilità non possono essere viste per sottrazione, cioè guardando solo alle minorazioni, ma devono essere viste invece, facendo attenzione soprattutto alle capacità e alle potenzialità nascoste che la Scuola deve evidenziare. Questo brano non c'è più, che cosa significa questa mancanza?

Io che sono in buona fede, penso che se ne siano dimenticati o abbiano deciso di risparmiare un

po' di carta, altri invece, molto più realisti di me, sostengono che questa è una scelta politica, perché non si vuole dare lo spazio che il precedente decreto dava ai valori ed alla cultura dell'integrazione, in una logica di tipo puramente efficientistico, selettivo e quindi da questo ne potranno derivare delle conseguenze.

Questa sarà una domanda che io porrò pubblicamente all'Aprea (il giorno 4 maggio p.v.). In base alla risposta che verrà data, prenderemo le nostre decisioni come Associazioni. Certamente se la Riforma vuole essere veramente condivisa, sia pure con tutte le critiche che possiamo fare, deve dirci chiaramente come vuole che gli alunni con disabilità intellettiva vivano la loro esperienza della Riforma. Se queste risposte non ci saranno saremo molto duri nei nostri atteggiamenti.

Io lascerei la parola all'**Ispettore Iosa**.

Sono totalmente d'accordo con l'avvocato Nocera e con quello che ha detto.

Vi lascerei con un pensiero pedagogico. Io appartengo ad una Scuola di pensiero chiara, alla luce del sole, della quale non mi vergogno. Io sono culturalmente e pedagogicamente allievo della pagina 57 del libro "Lettera ad una professoressa" di Don Milani, di quella frase molto bella ma drammatica per l'educatore in cui si dice: *"tutti gli esseri umani nascono eguali, se poi crescendo, non sono, non è colpa loro e tocca a noi rimediare"*

Io da quando ho cominciato a fare il maestro elementare negli anni 70, ho sempre pensato che il mio mestiere fosse quello del "rimedio", non alla Candy Candy o come S.O.S., ma con l'idea che il destino di ogni essere umano è molto più legato di quanto si creda alle sue chances nelle esperienze di vita e che non può essere che le condizioni di origine di ogni persona, sia quelle biologiche che quelle socio-economiche condizionino il suo successo. L'idea della Scuola come grande riequilibratrice dei diritti e delle opportunità è la mia vita ed è anche la mia complessità, perché voi capite che la frase a pag. 57 del libro "Lettera ad una professoressa" è sorella minore dell'utopia, non del realismo.

Il realismo infatti ci dice l'opposto: in un'epoca in cui pare che di Darwin non si debba parlare, mentre invece pare che Darwin venga applicato rigorosamente in una società competitiva, dove conta quanto hai o chi è "meglio". E' interessante questa strana analogia fra l'impresa del creazionismo come teoria e il Darwinismo sociale come prassi! Non è un caso.

Chi dagli anni '70 in poi ha creduto che la Scuola fosse il luogo delle uguaglianze e delle opportunità educative deve fare i conti con la fatica della sua realizzazione pratica.

E' evidente che, qualsiasi siano le leggi di riforma della Scuola, noi ci troviamo in una fase di natura strutturale: la modernità di chiede interventi di lungo respiro.. Il punto è che se ogni Governo abroga le leggi scolastiche del Governo precedente (com'è accaduto con la Legge 30), non ci si può aspettare che il prossimo Governo abolisca l'attuale Legge 53. Insomma la paralisi con le reciproche vendette politiche. Siamo in un paese scolasticamente diviso sui fini e i metodi.

Ora, secondo me, si può affermare che l'aria di questa epoca è un'aria che sembra puntare di più ad un'idea di competizione che di solidarietà, e questo è dimostrato non solo nelle Leggi, ma nei processi oggettivi e nei fatti sociali.

C'è una teoria che sta dominando negli Stati Uniti e anche in alcuni luoghi in Europa, teoria chiamata "del conservatorismo compassionevole"; è una teoria vera, è un ragionamento serio, non è "buoni o cattivi". Essa tiene ad un'idea nella quale nelle società occidentali avanzate, costa troppo garantire equità di esiti in relazione al costo complessivo che ha una società; l'oggetto di cui vi parlo si chiama "welfare" e di come questo possa tradursi non solamente come ore di Scuola o

in contributi, ma nella politica.

Sostanzialmente si potrebbe dire con una battuta: “sangue dal muro non se ne cava”, non ne vale la pena“. Si può pensare che sia più utile all'interno di questa società, una dualità, una separazione, un aiuto; e non è un caso che questa teoria abbia come seconda parola “compassionevole”.

Il mio orizzonte pedagogico, etico e sociale è del tutto diverso.

Non ho mai pensato che chi fa le Leggi odi le persone, ma questa teoria fa capo ad una visione del mondo per la quale educare significa “tirare fuori” i migliori, in un'ottica selettiva. Io detesto le parole “capitale umano” e “portfolio”, mi danno l'idea di una selezione educativa per tirare fuori i migliori, appartengono ad un'idea accumulativa dell'esistenza mentre io penso che la vita sia qualcosa di diverso.

L'altro giorno ho assistito ad un colloquio fra una signora di Ravenna con un bimbo di sei anni che ospiterà un altro bimbo originario della Bielorussia durante l'estate.

La signora dell'organizzazione dice al bambino: “Quest'estate dividerai l'affetto della mamma con un altro fratellino” e la mamma ha risposto: “Perché dividere? Sommare”. Io l'ho trovato bellissimo. L'idea che la vita sia fatta di separazioni, di spartizioni, di frammentazioni, è un'idea completamente sbagliata.

Altrettanto non amo la parola “personalizzazione” nel senso che la trovo “ruffiana”, poco significativa. Se per personalizzazione intendiamo che Antonella, Thomas, Mattia, Samanta.... sono persone e ad ognuno va data la sua opportunità, esiste già l'Art.3 della Costituzione.

Ci vedo dietro invece un'idea “individualistica” e non “individuale” di un modello di società e di esistenza dove conta di più la libertà personale, che pure conta molto, rispetto all'idea sociale della nostra vita.

La contraddizione tra libertà individuale e dimensione sociale non è né di destra né di sinistra, ma è nella natura delle cose; tocca la dimensione dell'educare: a che cosa serve l'educazione?

Io ho l'idea che la Scuola sia un luogo dove deve essere ripensato il suo Statuto disciplinare che per secoli è stato modellato secondo una gerarchia ed una struttura logica di natura epistemologica, che aveva come fondamento l'idea che l'obiettivo dell'essere umano fosse la conoscenza.

Naturalmente è vero che è la conoscenza, ma in questa idea stiamo arrivando a delle forme deliranti: si sente dire ad esempio, in molti dibattiti politici, che la sfida del futuro è la sfida delle conoscenze e che dobbiamo investire nella Scuola, per aumentare le tecnologie e le conoscenze, altrimenti il Giappone, la Cina... Io quando sento questi discorsi penso al rischio che società della conoscenza possa diventare una società così brava nello sviluppo tecnologico in grado di produrre una mina grande come la punta di questo accendino capace di uccidere venti persone.

Ricordiamoci che negli anni trenta, in Europa, la nazione più colta, più conoscitiva, in cui si leggevano più libri e giornali, che aveva più laureati, era la Germania che ha prodotto il nazismo. Io non vedo una simmetrica relazione tra la quantità delle conoscenze e civiltà.

Abbiamo bisogno di coscienza. Oggi i sistemi formativi ai nostri giovani non hanno un bisogno strutturale di dare le conoscenze nel senso classico del termine, hanno bisogno di meno epistemologia e più ermeneutica; occorre dare un senso alle cose, guardare sotto a un senso puramente cumulativo.

Nel mondo della disabilità ciò che conta è il territorio della differenza, è nell'individuazione del rapporto fra la mia differenza ed il mondo che trovo il senso della vita. E' in un terreno in cui si

cerca il senso della vita, che ognuno la trova. Se invece il terreno è quello di una parola come "personalizzazione", programmi logorroici, curricoli scolastici pesantissimi, la Scuola della fotocopia, il rischio che noi corriamo è che la Scuola non serva più.

Il punto è un altro: oggi per imparare non serve più la Scuola; si impara tramite Internet, la televisione, attraverso il pensiero simultaneo, e tutto ciò rende possibili le conoscenze più delle nostre lezioni. Un programma televisivo di Piero Angela è così capace di essere interconnettivo ed interdisciplinare come una lezione di un docente non potrà mai essere.

Qual è la sfida? Per me la sfida è una Scuola più lenta, una Scuola più profonda, che la smetta di dare "tanto" nel senso largo, ma aiuti le persone a "saper pensare"; ebbene in questa chiave, per esempio, io trovo un'alternativa a questo mito della quantità che sta rovinando la Scuola italiana ed anche la Scuola europea molto più delle leggi dei diversi Ministri che abbiamo. A dire il vero, la Commissione dei duecento di De Mauro aveva costruito un "malloppone" non molto diverso dai "deliri" di Bertagna. Sempre lo stesso modello: il mito delle discipline. E voi professori delle superiori, se siete presenti, sapete molto bene che il mito della disciplina determina poi nell'organizzazione della Scuola il mito della cattedra, il mito della separazione epistemologica, non dell'incontro, quindi il rischio di "dosi massicce" di contenuti, ma di pochissime capacità che diamo ai nostri giovani di "saper pensare".

Voglio proporvi, come pensiero in cui stiano meglio tutti, una slow school piuttosto che quella fast school che diamo oggi, ingurgitante libri, ingurgitante fesserie. Ora cerco di porvi un orizzonte pedagogico che apparentemente non tocca l'handicap, perché quello che a me pare sia oggi in crisi non è l'integrazione scolastica dei disabili, ma il perché educiamo.

Se ripensiamo al perché educiamo tutti, anche i famosi "Pierini" della "Lettera ad una professoressa", forse riusciamo anche a dare più senso a quel ragazzo storto e gobbo ma che in un qualche modo ha qualcosa da dirci.

Chiudo con un pezzo della storia di Don Milani, (se la trovate leggetela), un pezzo della lettera che lui scrisse - o meglio lui dice che è stata la sua Scuola a scriverla - a Mario Lodi dove racconta la scrittura collettiva che oggi non si usa più, anzi agli esami è vietata, bisogna fare la scrittura individuale. E Mario Lodi gli chiede come faceva a mettere insieme, a far scrivere insieme ragazzi di età e di intelligenze diverse pensando che il più intelligente avrebbe fatto di più. Allora lui raccontava come faceva. Il metodo era straordinario, non ve lo dico, se ne avete voglia andatevelo a leggere. Troverete un modo più interessante, una bella argomentazione, più che in certi libri che vedo in giro ora sul cooperative learning, che come sapete fa un gran bene non solo a chi è "indietro", ma anche a chi è "avanti". Non c'è cosa migliore per un ragazzo molto intelligente, non di essere interrogato dal professore, ma di spiegare quello che ha capito al compagno di banco; questo farebbe un gran bene ad entrambi.

Dicevo c'è un punto molto: il bambino più piccolo, quello apparentemente più stupido, ha trovato un aggettivo che gli altri non avevano trovato. Questa idea che ognuno è una gemma, ognuno è una risorsa, appartiene al mondo dell'ermeneutica che ho cercato di dirvi perché, vedete, le intelligenze ce l'hanno tutti; se qualcuno di voi conosce il mondo di Gardner ed il suo approccio alle intelligenze plurime, chiuderebbe molte delle nostre Scuole secondarie di 2° grado e lavorerebbe sui talenti individuali, non sui modelli disciplinari.

So molto bene che ciò che vi ho detto può sembrare inattuale, ma vi suggerirei, vi chiederei, almeno nell'intimo della vostra pratica didattica quotidiana, ogni tanto di fermarvi, ogni tanto di tacere, ogni tanto non di "interrogare" ma di "ascoltare" e provare, ogni volta che parlate di un

concetto, a fermarvi ed a chiedervi “ma serve davvero quello che sto facendo? Che senso ha? Che cosa si nasconde dietro?”.

Banalmente il rischio che noi corriamo è che i ragazzi sappiano un sacco di cose ma su nessuna sappiano mai pensare fino in fondo. Potremmo avere in questo una competizione quantitativa ulteriore, ma la cosa peggiore è che potremmo avere dei “solitari”, tutti gonfi di pillole o di anabolizzanti, o di desideri economici, che non si fermano un attimo a pensare all’Altro che viene. Naturalmente non sto dicendo questo partendo dalla disabilità, ma esattamente il contrario. Ha ragione il signore che dice che sono stato “toccato”. Sono stato “toccato” proprio da questo: da una grande idea di “vendetta” nel senso buono, non cattivo. Chi ha avuto di meno, nella vita ha il diritto ad avere di più. Nel primo documento di Bertagna, si rovesciava il concetto di Don Milani: “Non c’è cosa peggiore che fare parti uguali fra diseguali” diventava: “Ai diseguali dare quello che gli tocca”.

Alla parola “bisogni” io preferisco la parola “diritti”. Non è una sfida semplice. E’ più facile Darwin, quello vero; è più facile rassegnarsi al concetto che i migliori vadano avanti e quelli che non ce la fanno ricevano un po’ di carità o l’aiuto dei Servizi Sociali di dignitoso profilo.

Torno da un recente viaggio in un paese che ha rappresentato nella storia del ‘900 un sogno, quello del comunismo, la Bielorussia. Sono andato a trovare in questo luogo una bambina di 11 anni che diventerà mia figlia, che vive in un orfanotrofo. E la cosa incredibile è che ci sia in un paese del genere, un luogo, un orfanotrofo, che noi abbiamo chiuso da trenta anni, dove bambini dai 6 ai 18 anni vivono insieme, in mezzo ad una città, dove la cosa più importante è il recinto, l’isolamento, l’Istituzione totale.

Lì ho assistito ad un concorso fra Internat, così li chiamano, non fra Scuole, ma tra Internat. C’era anche l’Internat dei sordi. Pensate non solo c’è l’orfanotrofo, ma c’è anche l’orfanotrofo dei sordi. Io non solo cercherò di portare via quella bambina, ma cercherò di cambiare quel paese, per quello che posso. L’Italia non mi piace più di tanto. Ci sono paesi del terzo mondo in crisi, che hanno questioni nettamente più “allettanti”. Cercherò di dare una mano a quel paese partendo dalle cose che ho imparato lavorando qui, da questa bellissima esperienza che abbiamo fatto in questi trenta anni straordinari, di un tentativo che per me non è terminato, di pensare al “rimedio”: “Gli esseri umani nascono eguali, se poi non sono, tocca a noi rimediare”, per esempio chiudendo gli orfanotrofi.

Riprende la parola l’Avvocato **Nocera** per rispondere ancora ad alcune domande.

VALUTAZIONE DELLA NORMATIVA PIÙ RECENTE CHE DIRETTAMENTE O  
INDIRETTAMENTE RIGUARDI L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Domanda: l’insegnante di sostegno nella Scuola della Moratti.

Io sono convinto che l’insegnante di sostegno, come dicevo stamattina, non scomparirà dalla Scuola italiana, checché ne pensi quel galantuomo che risponde al nome di Drago, che è Consigliere del Ministro, il quale dice che da qui a dieci anni scompariranno gli insegnanti di sostegno, perché gli insegnanti curricolari si faranno carico dell’integrazione.

Detto questo, io dico invece che l’insegnante di sostegno dovrà avere un ruolo importante purché il M.I.U.R. decida di garantire una vera formazione anche permanente per questi insegnanti, oltre che iniziale, e garantisca una formazione sull’integrazione scolastica iniziale ed in servizio a tutti gli insegnanti curricolari. Senza di che l’integrazione scolastica lentamente appassirà, perché, parliamone francamente, è venuta meno la carica emotiva, culturale, ideologica degli anni 60.



Adesso si deve lavorare con professionalità, convinti di certi principi e di certi valori ed è bene che la Scuola debba riproporre, a livello di formazione dei docenti, questi principi e questi valori, seppure in un contesto culturale cambiato.

Io sono sempre più convinto che nostra Scuola, piaccia o non piaccia, si orienterà verso una logica di efficientismo competitivo con le altre Scuole degli altri paesi. A me quello che interessa è che in questa logica rimanga il pieno diritto alla partecipazione degli alunni con disabilità, nei modi e nella misura in cui noi riusciremo a farli vivere in questa Scuola, non più, come diceva Iosa, secondo una logica di “compassionevolezza”, come alcuni vorrebbero, ma in una logica di diritti.

Per questo ci aiuta la sentenza della Corte Costituzionale che, grazie a Dio, non potrà essere riveduta, finché non cambiano radicalmente la Costituzione, e anzi orienterà il Parlamento futuro, per cui se volessero abolire l'integrazione scolastica dovrebbero abolire prima gli artt. 2, 3, 4, 34, della Costituzione.

Gli insegnanti di sostegno dovranno svolgere un ruolo che è quello fondamentale di “mediatori” dell'integrazione fra gli alunni con disabilità e i compagni, tra sé medesimi e gli insegnanti curricolari. Dovranno quindi lavorare con gli alunni con disabilità, con gli alunni della classe, con i propri colleghi, ma secondo me, in questo momento storico, hanno un ruolo ancora più importante che è quello di mantenere alta la cultura dell'integrazione come cultura di Diritti.

Nei Corsi di Specializzazione si continua ancora giustamente ad impartire alcune lezioni sulla normativa dell'integrazione, sulla storia della normativa.

Io ho cercato di condensare in un libro, che ho dedicato a Sergio Neri, la storia della normativa e l'attuale sistema normativo sull'integrazione scolastica, perché sono stati questi i valori che mi hanno guidato nella mia attività di approfondimento.

Gli insegnanti di sostegno sono gli unici, per adesso, a ricevere una formazione in questo campo e devono riuscire a mantenere alto nella Scuola il livello dell'integrazione, sia pure con tutti i condizionamenti che la logica efficientistica porrà, in modo che sia un arricchimento per tutti gli alunni, verso una visione di una civiltà migliore.

Gli alunni disabili non devono essere considerati, come dicevo stamattina, dei “marziani”, ma alunni con particolari problemi e bisogni, alunni con pari diritti ed opportunità, come tutti gli altri. Vorrei chiudere chiedendo al Preside di proiettare un'immagine: questo è un quadro commissionato al Mantegna dalla Corte Estense a Mantova, una Corte fastosa, una Corte che amava i soggetti religiosi come quello della Madonna con il bambino. Se guardate bene i tratti somatici di questo bambino, risulta chiaramente che è un bambino Down. Se una Corte così, riteneva “normale” che il Bambino Gesù potesse essere rappresentato da un bambino Down, mi chiedo se il futuro della nostra Scuola non sia quello di rendere “normale” la presenza di persone con difficoltà, non però come affermazione di un tributo ad una Corte sfarzosa, ma come contributo alla piena attuazione della Costituzione.

Questo è il ruolo che avranno, a mio giudizio, in futuro gli insegnanti di sostegno.

Trascrizione ed editing a cura di:

M. Novella Brunelli

M. Cristina Colaci

Edera Fusconi

Alessandra Neri